



## REGIONE MARCHE

### Strategia di audit

(a norma dell'art. 127 (4) del Reg. (UE) n°1303/2013 e  
realizzata conformemente all'Allegato VII del Reg. (UE) n° 207/2015)

## POR FSE 2014-2020 Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

CCI: 2014IT05SFOP008

<i>Versione</i>	<i>Descrizione della revisione</i>	<i>Data di emissione</i>
1	Messa a punto (entro 8 mesi dal PO)	31 Luglio 2015
2	Aggiornamento 2° e 3° periodo contabile	15 Luglio 2016

## SOMMARIO

	<b>PREMESSA</b>	
<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>6</b>
1.1	Individuazione dei Programmi Operativi (titoli e CCI), dei Fondi e del periodo coperto dalla strategia di audit	9
1.2	Individuazione dell'Autorità di Audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza, e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento	10
1.3	Riferimento allo status dell'autorità di audit (ente pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo in cui è collocata	12
1.4	Riferimento alla dichiarazione d'intenti, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale che definisce le funzioni e le responsabilità dell'autorità di audit	13
1.5	Conferma da parte dell'Autorità di Audit che gli organismi che eseguono gli audit ai sensi dell'art. 127(2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dispongono della necessaria indipendenza funzionale e indipendenza organizzativa, se applicabile ai sensi dell'art. 123(5) Reg. (UE) n. 1303/2013	16
<b>2</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>17</b>
2.1	Metodo per la valutazione del rischio	
2.2	Riferimento alle procedure interne di aggiornamento della valutazione del rischio	21
<b>3</b>	<b>METODO</b>	<b>21</b>
3.1	Panoramica	21
3.1.1	Riferimento ai manuali o alle procedure di audit recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit, comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati	22
3.1.2	Riferimento agli Standard di audit riconosciuti a livello internazionale di cui l'Autorità di Audit terrà conto per il suo lavoro di audit, come stabilito dall'art. 127 par.3 del Reg. (UE) n.1303/2013	26
3.1.3	Riferimento alle procedure in atto per elaborare la Relazione di controllo e il parere di audit da presentare alla Commissione ai sensi dell'art. 127 par.5 del Reg. (UE) n.1303/2013	28
3.2	Audit sul funzionamento del Sistema di gestione e controllo (Audit di sistema)	30
3.2.1	Indicazione degli organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti fondamentali nell'ambito degli audit di sistema	31
3.2.2	Indicazione dell'eventuale audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche	34
3.3	Audit delle operazioni	38
3.3.1	Descrizione metodo di campionamento da usare in conformità all'art.127 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e all'art.28 del Regolamento (UE) n.480/2014 e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode	38
3.3.2	Il campionamento non statistico	43
3.3.3	Descrizione della metodologia di campionamento supplementare ed identificazione dei fattori di rischio	44
3.3.4	Descrizione della metodologia di campionamento delle operazioni con spesa	45

	certificata negativa	
3.3.5	Descrizione dell'approccio di audit delle operazioni	46
3.4	Audit dei Conti	47
3.4.1	Descrizione dell'approccio e delle finalità dell'audit dei conti	47
3.4.2	Pianificazione ed esecuzione dell'audit dei conti	47
3.5	Verifica della Dichiarazione di affidabilità di gestione	51
3.5.1	Riferimento alle procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica delle affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ai fini del parere di audit	51
4	<b>LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO</b>	55
4.1	Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi specifici dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra le risultanze della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato	55
4.2	Indicazione del calendario dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche)	56
5	<b>RISORSE</b>	58
5.1	Organigramma dell'autorità di audit e informazioni sui rapporti con gli organismi di audit che effettuano audit come previsto all'art. 127, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, se del caso	60
5.2	Indicazione delle risorse pianificate da destinare in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi	

Allegati:

I) Modello di affidabilità

II) Scadenze attività dell'AdA

## ELENCO DEGLI ACRONIMI E DELLE ABBREVIAZIONI

AdA	Autorità di Audit
RAC	Relazione Annuale di controllo
AdG	Autorità di Gestione
AdC	Autorità di Certificazione
CCI	Codice di identificazione del Programma
RDC	Regolamento disposizioni Comuni (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013
RD	Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 03.03.2014
RE	Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 del 20.01.2015
OI	Organismo intermedio
SiGeCo	Sistema Gestione e Controllo
FSE	Fondo sociale Europeo

La Strategia è stata elaborata dall'Autorità di Audit:

- versione n.1 con la documentazione disponibile alla data del 31.07.2015
- versione n. 2 con la documentazione disponibile alla data del 15.07.2016

Dirigente della P.F. Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi Comunitari:  
Sarda Massimiliana Cammarota

Responsabile della P.O. "Autorità di Audit relativa al FESR e FSE":  
Renzo Zuccaro

Responsabile del procedimento "predisposizione ed aggiornamento Strategia di Audit":  
Francesca Valletti

*Hanno collaborato:*

Annalisa Gambelli  
Monica Fuligni  
Raffaella Capricci  
Laura Mochi  
Maria Paola Lombardi  
Marta Alessandrini  
Elisabetta Raffaeli

## **PREMESSA**

Il presente documento rappresenta la *seconda versione* della Strategia di audit, che modifica ed aggiorna la *prima versione* della Strategia di audit del 31 Luglio 2015, e redatta a seguito dell'evoluzione della seguente normativa:

- Linea Guida sulla strategia di Audit elaborata da parte dei servizi della Commissione europea "Guidance on Audit Strategy for Member States", EGESIF 14-0011-02 final del 27.08.2015 che modifica, anche se non in maniera sostanziale, la EGESIF 14-0011-01 final del 03.06.2015;
- Schema di Strategia di Audit elaborato dall'Organismo nazionale di coordinamento MEF-RGS-IGRUE (ricevuto il 26.11.2015) allo scopo di fornire alle Autorità di Audit ulteriori indicazioni operative sulla base delle novità introdotte dalla normativa comunitarie e dagli orientamenti elaborati dalla Commissione europea per il periodo 2014/2020;
- Linea Guida sul campionamento elaborata da parte dei servizi della Commissione europea: "Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020" Draft update\_version of 30 May 2016

Una volta che tale Strategia di audit avrà raggiunto uno stato di avanzamento adeguato, si verificherà la possibilità che lo stesso sia oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale anche allo scopo di validare la strategia sotto il profilo politico.

Fino ad allora anche le successive modifiche verranno approvate con decreto dirigenziale del dirigente della Posizione di Funzione "Controlli di II livello ed audit relativi ai Fondi comunitari".

## **1 INTRODUZIONE**

### **Principali riferimenti normativi e documentali**

Il presente documento illustra la Strategia di audit relativa al Programma Operativo *POR FSE Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione* approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 100094 del 17.12.2014 conformemente a quanto previsto dall'art. 127 par 4. Del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio.

Altro documento di notevole portata per l'attività di audit è dato dall'Accordo di Partenariato, approvato con Decisione CE C(2014) 8021 del 29.10.2014. Tale decisione, introduce, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- la procedura di designazione dell'Autorità di Audit da parte dell'Organismo nazionale di coordinamento della funzione di audit, attraverso il rilascio di un parere obbligatorio e vincolante;
- la procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla stessa Commissione, attraverso una relazione e un parere da parte dell'AdA.

I principali riferimenti normativi comunitari ai fini del presente documento sono costituiti dai seguenti regolamenti:

Reg. (UE) n°1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali (regolamento generale)

Reg (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006

Reg. di esecuzione (UE) n°1011/2014 della Commissione del 22.09.2014 relativo a modalità di esecuzione del Reg. (UE) n°1303/2013

Reg. di esecuzione (UE) n°207/2015 della Commissione del 20.01.2015 relativo a modalità di esecuzione del Reg. (UE) n°1303/2013

Reg. (UE) n° 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2012 relativo a regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'UE (regolamento finanziario)

Reg. (UE) n° 1268/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.10.2012 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 966/2012

Reg. Delegato (UE) n°480/2014 della Commissione del 03.03.2014 che integra il Reg. (UE) n°1303/2013

Reg. di Esecuzione (UE) n°964/2014 della Commissione del 11.09.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2014 per quanto concerne i termini uniformi per gli strumenti finanziari

Reg. di Esecuzione (UE) n°821/2014 della Commissione del 28.07.2014 recante modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

I principali riferimenti a livello di prassi sono rappresentati dalle seguenti Guide orientative CE:

EGESIF 14-0011\_02 final del 27.08.2015 – Guida orientativa sulla Strategia di Audit degli Stati Membri (rif. art. 127 (4) – preparazione della Strategia di Audit)

EGESIF 15-0002-01 del 03.06.2015- Guida orientativa per gli Stati Membri sulla Relazione Annuale di Controllo e sul Parere di Audit (rif. Art. 127 (5) del Reg. 1303/2013)

Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020 Draft update\_version of 30 May 2016

EGESIF 14-0013 del 18.12.2014 - Linee Guida per gli Stati Membri sulla procedura di Designazione (rif. art. 123 e 124 del Reg. 1303/2013)

EGESIF 14-0010 del 18.12.2014 - Linee Guida per la Commissione e per gli Stati Membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri

EGESIF\_14-0021 del 16.06.2014 nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate (rif. art. 125 (4) (c) - Misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati)

EGESIF\_14-0012\_02 del 17.09.2015 Guida orientativa per gli stati membri Verifiche di gestione (rif. art. 125 (5) – Verifiche di gestione)

EGESIF 15-0008-00 del 04.06.2015- Guida orientativa sulla relazione della Dichiarazione di gestione e del Riepilogo annuale

EGESIF 15-0016-01 del 06.07.2015- Guida orientativa sugli Audit dei Conti

EGESIF 15-0018-01 del 06.07.2015- Guida orientativa sulla preparazione, esame e accettazione dei conti

EGESIF 15-0017-02 del 25.01.2016- Guida orientativa sugli importi ritirati, importi recuperati, importi da recuperare e importi non recuperabili

EGESIF\_14-0017 settembre 2014 – Linee guida sulle operazioni di semplificazione dei costi-tasso forfettario, unità di costo standard, somme forfettarie (rif. art. 67 e 68 del Reg. 1303/2013 e 14 del Reg. 1304/2013)

Ares(2014)2195942 del 02.07.2014 Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 A short reference guide for Managing Authorities

EGESIF\_15-0005-01 del 15.04.2015 Guida orientativa sulla definizione e sull'uso dell'assistenza rimborsabile rispetto agli strumenti finanziari e alle sovvenzioni

EGESIF\_15-0006-01 del 08.06.2015 Guidance for Member States on Article 41 CPR – Requests for payment

EGESIF 15-0007-01 del 09.10.2015 – Linee guida aggiornate sul trattamento degli errori comunicati in occasione dei Rapporti annuali di controllo (programmazione 2007-2013)

I principali documenti di prassi dell'Organismo nazionale di coordinamento MEF-RGS-IGRUE sono:

Circolare IGRUE “Procedura per il rilascio del Parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei programmi UE 2014-2020” (prot. N. 47832 del 30.05.2014)

Circolare IGRUE “Strutture di Gestione e di Audit per i programmi UE 2014-2020” (prot. n. 56513 del 03.07.2014)

Manuale “Programmazione 2014/2020” – Requisiti delle AdA” giugno 2014- versione 1.7

Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'AdG e AdC del MEF (Ministero dell'Economia e Finanze), Roma del 10.04.2015

Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020. (Delibera CIPE n.114 del 23.12.2015).

#### Normativa e documentazione regionale\*

LR n°20 del 15/10/2001 recante norme in materia di organizzazione e di personale della Regione

DGR n° 1156 del 19.07.2010 modifiche strutture Giunta regionale

DGR n° 78 del 27.01.2014 istituzioni Posizioni dirigenziali



Deliberazione del Consiglio Regionale n° 125 del 31.03.2015: presa d'atto e approvazione definitiva del POR FSE Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione (POR FSE 2014/20)

DGR n° 158 del 09.03.2015 istituzione del Comitato di Sorveglianza POR FSE 2014\_2020 e proposta di Regolamento interno

DGR n° 1335 del 01.12.2014 – Adozione del POR FSE 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea

DGR n° 1050 del 30.11.2015 “POR FSE 2014/2020: individuazione delle amministrazioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino quali Organismi intermedi del Programma e assegnazione delle risorse;

DGR n° 1148 del 21.12.2015 Approvazione Documento attuativo POR FSE 2014/2020

DD n° 18/CRF del 19.07.2015 “Manuale di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione per i Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014/2020” versione 2.0.”

DD.PF n.11 del 15.06.2016. “Organizzazione della P.F. Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari ed attribuzione delle responsabilità dei procedimenti e delle linee di attività”.

DD 40 del 15.03.2016 “Presa d'atto esito procedura selettiva indetta con Decreto 5/ORG\_SGG del 18.01.2016. Attivazione comando di n° 3 dipendenti delle Province.

Descrizione del Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014/20 - versione in bozza del 18.01.2016

Protocollo d'intesa tra la Regione Marche ed il Comando regionale Marche della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio d'informazioni in materia di finanziamenti a valere sui Fondi strutturali comunitari, siglato in data 15.05.2013 (di cui DGR n° 55 del 28.01.2013 di approvazione schema di protocollo)

DGR n°1386 del 16.12.2014 “Approvazione Programma di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

*\*N.B. Normativa da integrare con l'approvazione del SiGeCo definitivo*

## **1.1 Individuazione del Programma Operativo (titolo e CCI) del Fondo e del periodo coperto dalla strategia di audit**

La presente Strategia di Audit:

- si riferisce al seguente Programma operativo:

Stato Membro	Regione Marche
Programma/Titolo	POR FSE Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione (POR FSE 2014/20)
Fondo	Fondo Sociale Europeo - FSE
Codice CCI	2014IT05SFOP008
Decisione CE	C(2014) 100094 del 17.12.2014
Importo	€ 287.979.618,00

- aggiorna il **2° e 3° periodo contabile** rispetto a quanto pianificato nella *prima versione* della Strategia al 31.07.2015. In particolare, si intende ridefinire il 2° periodo contabile dal 01.07.2015 al 30.06.2016 e il 3° periodo contabile, ovvero l'anno contabile in corso dal 01.07.2016 al 30.06.2017;
- sarà aggiornata annualmente, fino al 2024 incluso;
- sarà trasmessa al MEF-RGS-IGRUE quale Organismo di coordinamento nazionale.

## **1.2 Individuazione dell'Autorità di Audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza, e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento**

In attuazione delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria inerente al periodo di programmazione 2014-2020, l'Amministrazione regionale ha individuato l'Autorità di Audit responsabile della redazione della Strategia e delle altre funzioni ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nella seguente struttura:

Struttura responsabile	Posizione di Funzione "Controlli di II livello ed audit relativi ai Fondi comunitari" ( in seguito P.F. Controlli)
Dirigente	Dott.ssa Sarda Massimiliana Cammarota (AdA)
Via	Gentile da Fabriano 2/4 – 60125 Ancona
Tel.	071/8064358
Fax	071/8064435
e-mail	funzione.controllifondiCE@regione.marche.it
Pec	regione.marche.controllifondiue@emarche.it

L'individuazione è avvenuta con DGR n. 78 del 27.01.2014 ed assegna i poteri alla Posizione di Funzione "Controlli di II livello ed audit relativi ai Fondi comunitari" che svolge i compiti dell'Autorità di Audit.

Come previsto dall'Accordo di Partenariato la procedura per la designazione ed il riconoscimento dell'Autorità di Audit è stata avviata con la nota n. 0654021 del 15 settembre 2014, a firma del Presidente e del Segretario Generale della Giunta Regione Marche. Successivamente l'IGRUE, con nota MEF – RGS N. 13082 del 20 febbraio 2015, ha trasmesso il parere, formulato senza riserve, dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, con il quale si dichiara che l'Autorità di Audit designata per i programmi operativi 2014/2020 FESR (CCI 2014 ITI 6RFOP013) – FSE (CCI 2014IT05SFOP008) possiede i requisiti di indipendenza gerarchica, organizzativa, funzionale e finanziaria rispetto alla Autorità di Gestione dei programmi operativi di riferimento. Soddisfa, inoltre, le condizioni di organizzazione, procedura e sistema informativo previste dall'Accordo di Partenariato 2014/2020.

La Strategia di audit è stata redatta a norma dell'art. 127 (4) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla base dei contenuti richiesti dall'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 207/2015.

La strategia di audit definisce, pertanto, la metodologia di audit, il metodi di campionamento per le attività di audit sulle operazioni, l'analisi di rischio, la pianificazione delle attività di audit. Ai sensi dell'art. 127 (1) del Regolamento generale, gli obiettivi globali consistono nel:

- 1) garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del SiGeCo;
- 2) verificare le spese dichiarate su un campione adeguato di operazioni.

Con riferimento alla procedura seguita per l'elaborazione della presente Strategia si rappresenta che è stato condotto un esame preliminare della documentazione relativa alla nuova programmazione, l'esame della descrizione SiGeCo in bozza; sono state, inoltre, incluse anche informazioni provenienti dalle attività di audit condotte nel periodo di programmazione 2007-2013.

La pianificazione della strategia e l'attuazione delle relative attività costituiscono un processo ciclico che interessa l'intera programmazione 2014-2020 il cui termine ultimo, a norma dell'art. 138 del Regolamento generale, coincide con il 15 febbraio 2025, data ultima di presentazione dell'ultima Relazione annuale di controllo e del parere di audit. Per tale motivo, la Strategia potrebbe essere soggetta a cambiamenti in relazione a:

- eventi inaspettati;
- cambiamenti nelle condizioni di base;
- evidenze di audit ottenute nel corso del programma;
- variazioni relative alle azioni correttive intraprese a norma dell'art. 125 (5) del Reg (UE) n. 1303/2013 (controlli I livello) e/o provenienti da eventuali controlli esterni;
- finalizzazione e/o rilevanti modifiche del SoGeCo;
- riallocazione delle funzioni dell'AdA, dell'AdG o AdC verso organismi nazionali;
- cambiamenti rilevati nella struttura organizzativa, nel personale o nei sistemi informatici.

I suddetti fattori possono comportare la modifica della Strategia di audit nonché della relativa pianificazione e quindi della natura, la tempistica e l'estensione degli audit inizialmente programmati in quanto le informazioni a disposizione nel corso dell'attuazione del programma potrebbero essere significativamente differenti dalle informazioni disponibili al momento della pianificazione delle procedure di audit. Come definito nell'allegato IX punto 3 del Regolamento (UE) n. 207/2015, tutte le variazioni significative della strategia di audit e dell'approccio all'audit programmato, saranno adeguatamente documentate e rese note nella sezione 3 della RAC. In tale sezione saranno, inoltre, indicate le motivazioni dei cambiamenti ed i loro riflessi sulla natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di audit pianificate ed eventualmente sul livello di confidenza da adottare per l'estrazione del campione; sull'esistenza di misure preventive o correttive attuate o in corso.

La pianificazione annuale delle attività di audit comprende la definizione degli obiettivi da perseguire, sia in termini quantitativi che qualitativi, e la programmazione delle verifiche di sistema e delle operazioni da espletare.

Sia i documenti di revisione/aggiornamento che quelli di pianificazione annuale delle attività vengono quindi trasmessi all'IGRUE, agli altri organismi del sistema di gestione e controllo, al Segretario generale della Giunta regionale e, su richiesta, alla Commissione europea.

La strategia di audit è stata definita in linea alla normativa comunitarie e nazionale nonché alla prassi di audit della Commissione europea. In particolare, si è fatto riferimento ai Reg. (UE) n. 966/2012, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n.480/2014, n.1011/2014, n.207/2015; all'Accordo di partenariato – allegato II; alle Linee guida della Commissione (EGESIF) e agli Standard internazionali di audit (INTOSAI, IIA, ISO).

### 1.3 Riferimento allo status dell'autorità di audit (ente pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo in cui è collocata

La struttura in cui è individuata l'Autorità di Audit si configura come un'unità organizzativa della Regione Marche, ente di diritto pubblico regionale.

La P.F. Controlli, il cui dirigente pro-tempore riveste l'incarico di responsabile dell'Autorità di Audit, si compone di due uffici, denominati Posizioni Organizzative (P.O.), delle quali:


- a) la P.O. "Autorità di Audit relativa al FESR e FSE", è incaricata dell'attività di audit relativa ai programmi operativi cofinanziati da tali Fondi;
- b) la P.O., "Controlli relativi al FEASR, FEAGA, FEAMP e applicazione delle sanzioni amministrative" si occupa di controlli a campione sui progetti relativi al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) ed a progetti relativi al Programma Operativo per il FEAMP.

All'interno della P.F. Controlli quindi l'ufficio che cura l'espletamento delle attività di audit per i programmi operativi FSE e FESR è la P.O. "Autorità di Audit relativa al FESR e FSE".

Nell'espletamento delle proprie funzioni la suddetta Autorità non si avvale del lavoro di altri organismi di controllo di cui all'art. 127 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ma si avvale unicamente di personale interno all'Amministrazione regionale e garantisce che i funzionari che svolgono l'attività di verifica, siano indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.

La Posizione di Funzione "Controlli di II livello ed audit relativi ai Fondi comunitari" nell'esecuzione delle proprie funzioni di Autorità di Audit provvede a svolgere tutte le funzioni previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, secondo le modalità attuative definite dal Reg. (UE) n. 480/2015, in applicazione del principio della separazione delle funzioni previsto dall'art. 123 (4) del reg. (UE) n. 1303/2013.

La figura che segue rappresenta il modello organizzativo previsto nell'ambito del POR Marche FSE 2014-2020:



Eventuali modifiche negli assetti organizzativi e funzionale dell'AdA sono preventivamente sottoposti al vaglio dell'Organismo nazionale di coordinamento, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di indipendenza organizzativa, gerarchica, funzionale e finanziaria necessari allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 127 del Reg. (UE) n.1303/2013.

Per lo svolgimento dei compiti di audit previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale, l'AdA intende avvalersi del supporto dell'Assistenza tecnica (struttura selezionata con le modalità dell'allegato II dell'Accordo di Partenariato e con le procedure di evidenza pubblica poste in essere dalle centrale di committenza Consip Spa). I servizi di assistenza tecnica saranno erogati, costantemente sotto l'indirizzo, il coordinamento e la responsabilità dell'AdA.

La tipologia di servizi intesa come classificazione e quantità delle prestazioni richieste è stata dedotta nel capitolato di gara e riportata negli atti contrattuali.

#### **1.4 Riferimento alla dichiarazione d'intenti, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale che definisce le funzioni e le responsabilità dell'autorità di audit.**

L'Autorità di Audit, alla quale è assegnata la responsabilità globale del controllo sul programma operativo, è garante per la Commissione europea del buon andamento e dell'efficacia dell'intero sistema di gestione e controllo del POR.

Per assolvere a tale compito, l'AdA, risponde ai seguenti fondamentali requisiti:

- indipendenza strutturale e netta separazione di funzioni rispetto all'AdG e AdC;
- adeguata dotazione, in termini di risorse umane e strumentali, rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
- utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con standard quali-quantitativi predefiniti, basati sui principi di controllo internazionalmente riconosciuti.

Tali requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale devono sussistere fin dalla istituzione dell'AdA e sono stati oggetto di specifica valutazione, in sede di formale procedura di designazione, da parte dell'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di Audit (art. 182 (2) del Reg. (UE) n.1303/2013).

L'Autorità di Audit del POR FSE 2014/20 della Regione Marche ha ottenuto mandato a svolgere le funzioni di audit dal MEF-RGS (Ministero Economia e finanze - Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con Unione Europea) che, in qualità di organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit, ai sensi dell'Art. 128 (2) del Reg.(UE) 1303/2013, è stato individuato dall'allegato II dell'Accordo di Partenariato 2014/2020 (Decisione CE C (2014) 8021 del 29.10.2014), come soggetto incaricato al rilascio del parere obbligatorio e vincolante in merito alla proposta di designazione della AdA formulata nel caso specifico dalla Regione Marche.

Tale processo di designazione dell'AdA, volto a verificare i necessari requisiti di indipendenza gerarchica, organizzativa, funzionale e finanziaria rispetto all'AdG del POR FSE 2014/2020, l'adeguatezza della struttura organizzativa, delle procedure e degli strumenti che saranno adottati per la pianificazione e l'esecuzione delle attività di audit

nonché del sistema informativo, si è concluso con *parere senza riserve* del 20.02.2015, prot. 13082 (nota acquisita con prot. 0177264 del 12.03.2015).

La II Fase relativa alla Verifica in loco dell'Igrue in merito al riscontro degli impegni assunti dall'Ente Regione Marche, ovvero valutazione dell'effettivo conseguimento dei requisiti, è stata svolta nelle giornate del 18 e 19 novembre 2015.

Con nota MEF-RGS n° 38608 del 27.04.2016, tale organismo di coordinamento nazionale ha redatto la Relazione finale nella quale viene confermato che l'AdA possiede i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, ovvero:

- indipendenza organizzativa e funzionale;
- indipendenza finanziaria e strumentale;
- requisiti d'indipendenza dei componenti dell'AdA e regole sui conflitti di interesse,
- chiarezza e adeguatezza dell'attribuzione delle funzioni;
- adeguata e continuativa dotazione di risorse umane;
- competenza e professionalità del personale;
- coordinamento del lavoro di altri, eventuali, auditor.

Il MEF-RGS (Ministero Economia e finanze - Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti con Unione Europea), nell'emissione del più volte citato parere ha tenuto conto della situazione organizzativa della Regione Marche che di seguito si riporta.

*La struttura amministrativa della Giunta della Regione Marche, come previsto dalla Legge Regionale n.20 del 15 Ottobre 2001 ha una configurazione poliverticistica e non strettamente gerarchica. Infatti, la struttura organizzativa si articola in Servizi e Dipartimenti, istituiti dalla Giunta regionale per l'assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee. Ad oggi la struttura amministrativa della Giunta della Regione Marche si compone di una Segreteria generale, di 2 Dipartimenti e di 6 Servizi, dotati di propria autonomia funzionale ed a loro volta articolati in vari uffici, denominati Posizioni dirigenziali di Funzione.*

*Al vertice di ogni servizio è preposto un Dirigente, che è tenuto a convocare periodicamente la conferenza dei dirigenti del proprio Servizio per assicurare il coordinamento e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi. I Servizi riportano al Comitato di direzione, composto dal Segretario generale, dal Capo di Gabinetto del presidente e dai dirigenti dei Servizi. Inoltre, all'interno della Presidenza della Giunta è istituito un Comitato di Controllo interno e di valutazione, composto da tre membri esterni all'amministrazione, che operano autonomamente e rispondono direttamente al Presidente della Giunta Regionale e alla Giunta stessa. Lo stesso Comitato di direzione è anche responsabile della valutazione dei dirigenti di posizione di funzione e svolge le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance di cui all'art. 14 del D. Lgs n.150 del 2009.*

*La L.R. n°20/2001, così come modificata dalla L.R. n°19/2005, sancisce l'indipendenza e l'autonomia dei dirigenti regionali; l'art. 2 di tale provvedimento stabilisce infatti che:*

- a) *“Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” (comma 3);*

- b) *“I dirigenti sono responsabili direttamente dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” (comma 4).*

*Nel rispetto del principio sancito dall'art. 72, par. 1, lett. b) del Reg. (CE) n°1303/2013, l'Autorità di Audit è funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di Gestione che dall'Autorità di Certificazione del programma operativo POR FSE 2014/20.*

*Infatti con DGR n.78 del 27 gennaio 2014 l'Autorità di Audit dei programmi FSE e FESR è stata collocata presso il “Servizio Attività normative e legale e risorse strumentali”, mentre l'Autorità di Gestione, che svolge anche le funzioni di Autorità di Certificazione, presso il “Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie”.*

*Inoltre, considerato l'aspetto organizzativo sopra descritto, la funzione di audit del POR FSE 2014/2020 della Regione Marche è di diretto riporto al vertice dell'Amministrazione, a garanzia della piena indipendenza gerarchica, organizzativa e funzionale.*

Ai fini della dichiarazione d'intenti e della carta dell'audit, si fa, pertanto, riferimento alla procedura di designazione condotta dall'IGRUE volta a verificare la sussistenza dei requisiti necessari a svolgere i compiti di cui agli artt. 72, 73, 74, 122, 127 e 128 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Tali compiti sono svolti sulla base delle modalità previste dal Reg. (UE) n. 480/2014 e Reg. di esecuzione (UE) n. 207/2015, nonché sulla base degli orientamenti adottati dalla CE. In particolare, ai sensi all'art. 127 Reg. (UE) n°1303/2013, essa è incaricata delle seguenti attività:

- 1) presentare entro otto mesi dall'approvazione del programma, una strategia di audit che descriva gli organismi preposti alle attività di verifica, la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per gli audit delle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit, al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione. Tale strategia va trasmessa alla Commissione solo su richiesta.
- 2) verificare, attraverso gli audit di sistema, l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo;
- 3) verificare la correttezza delle spese dichiarate, nonché la loro conformità alle norme comunitarie e nazionali, attraverso gli audit delle operazioni da effettuare su un campione adeguato di operazioni;
- 4) verificare la completezza, l'accuratezza e la veridicità degli importi dichiarati attraverso audit dei conti;
- 5) tener conto degli standard riconosciuti a livello internazionale;
- 6) entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal 2016 fino al 2024:
  - a) trasmettere alla Commissione una relazione annuale di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo contabile di riferimento, comprese carenze riscontrate nel sistema di gestione e di controllo del Programma nonché azioni correttive proposte e attuate;
  - b) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la legalità e regolarità delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e l'efficacia del Sistema di gestione e controllo.

**1.5 Conferma da parte dell'Autorità di Audit che gli organismi che eseguono gli audit ai sensi dell'art. 127(2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dispongono della necessaria indipendenza funzionale e indipendenza organizzativa, se applicabile ai sensi dell'art. 123(5) Reg. (UE) n. 1303/2013.**

L'Autorità di Audit per il POR FSE Marche 2014/2020 non si avvale di altri organismi che eseguono gli audit ai sensi dell'art. 127(2) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nell'ipotesi in cui l'AdA deleghi ad altri soggetti l'esecuzione e lo svolgimento di compiti specifici, si assicura che, con riferimento:

- alla struttura organizzativa, saranno chiaramente indicati gli Organismi cui affidare parte del lavoro di audit, esplicitamente attribuite le loro funzioni, descritti i loro compiti, le interrelazioni tra l'AdA e tale Organismi di audit, le modalità di reporting e gli obblighi dell'AdA;
- all'indipendenza, saranno definite procedure per accertare che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale e non abbia conflitti di interesse con le Autorità e gli altri soggetti preposti all'attuazione del PO e/o con le attività oggetto di audit (art. 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- alla competenza e capacità professionale sarà verificata l'adeguatezza delle risorse, il loro numero, competenze professionali, l'adeguata conoscenza dei Regolamenti UE e della normativa nazionale applicabile, esperienza e capacità di raggiungere i compiti assegnati, secondo gli standard internazionalmente riconosciuti;
- al coordinamento e alla supervisione l'AdA conserverà la responsabilità completa del lavoro degli auditors esterni, conformemente agli artt. 72 e 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- ai metodi di lavoro, alle procedure e agli standard applicati, l'AdA assicura che saranno apportati e conformi alla normativa di riferimento;

L'AdA garantisce, altresì, che saranno adottate adeguate misure utili a:

- assicurare che tutti i componenti dell'AdA stessa siano tenuti al rispetto dei principi di deontologia professionale (funzione di interesse pubblico, integrità e obiettività, competenza professionale e diligenza);
- prevenire rischi rilevanti per l'indipendenza dei suoi componenti (autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione);
- documentare periodicamente l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, da parte del responsabile dell'AdA e di tutti gli auditors.

L'AdA intende avvalersi dell'AT (operatore economico selezionato con le modalità dell'allegato II dell'Accordo di partenariato e con le procedure di evidenza pubblica poste in essere dalla centrale di committenza Consip spa) configurando i servizi di AT quali servizi di supporto, per i quali l'AdA detiene il potere di indirizzo, coordinamento e supervisione, mantenendo di conseguenza la responsabilità complessiva dell'attività di audit.



## 2 VALUTAZIONE DEI RISCHI

La definizione della metodologia per la valutazione dei rischi tiene conto dell'esperienza di audit maturata dall'AdA nel periodo di programmazione comunitaria 2007-2013 e del relativo giudizio professionale acquisito complessivamente dalla struttura individuata nella Posizione di Funzione "Controlli di II livello ed audit relativi ai fondi comunitari", del Programma Operativo Obiettivo 2 (competitività regionale ed occupazione) - Fondo Sociale Europeo - Regione Marche 2007/2013.

Si ribadisce che la Descrizione del Sistema di Gestione Controllo (Si.Ge.Co) ad oggi a disposizione non è in versione definitiva, pertanto l'analisi del rischio di seguito illustrata è meramente descrittiva e di carattere generale.

Ci si riserva di rivedere la Valutazione ed analisi dei rischi, con dettagli e specifiche tecniche, a seguito dell'approvazione ufficiale da parte dell'AdG del SiGeCo.

### 2.1 Metodo per la valutazione del rischio

La valutazione dei rischi è uno strumento utilizzato nella pianificazione delle attività di audit per mappare le aree a rischio, identificando, tra le strutture in cui si articola il SiGeCo, quelle da sottoporre prioritariamente a controllo.

Infatti l'AdA, in conformità allo standard IIA 2010, pianifica l'attività di audit tenendo conto delle risultanze del processo di analisi e valutazione dei rischi, al fine di determinare le priorità sulla base delle aree di rischio individuate.

Il **metodo generale** per l'analisi e valutazione dei rischi che l'AdA intende seguire si articola come indicato in tabella:

Step	Descrizione attività
1	Ricerca e analisi della documentazione utile per la valutazione del rischio
2	Raccolta delle informazioni sulle modalità organizzative e sulle procedure generali di gestione e controllo poste in essere dall'AdG e dall'AdC e descritte nel SiGeCo del POR FSE 2014/20
3	Comprensione delle caratteristiche e del funzionamento del SiGeCo del POR FSE 2014/20 al fine di: <ul style="list-style-type: none"><li>- Rilevare i processi di gestione e controllo e le relative attività</li><li>- Identificare i responsabili delle singole attività in particolare quelli relativi ai controlli interni previsti</li><li>- Identificare eventuali criticità e/o rischi che occorrerà tenere in considerazione durante l'Analisi del rischio</li></ul>
4	Identificazione dei fattori di rischio (Fattori di rischio intrinseci/gestionali e Fattori di rischio di controllo) a livello di organismi da sottoporre a audit
5	Esecuzione dell'Analisi del Rischio dei processi significativi e dei controlli ad esso associati
6	Determinazione del rischio teorico potenziale presente nell'Organismo da sottoporre ad audit: giudizio in merito ai rischi e ai controlli in essere
7	Individuazione delle azioni e conseguentemente delle strutture da sottoporre prioritariamente ad audit: pianificazione delle attività di audit

Qualora l'AdA decidesse di cambiare metodo o procedura per la valutazione dei rischi, provvederà ad informare la Commissione in occasione della RAC (Relazione annuale di controllo).

Gli aspetti da valutare sono diversi a seconda del momento in cui l'analisi viene condotta l'analisi, in particolare:

- la valutazione ad avvio del Programma, il cui output determinerà le priorità dell'audit che saranno riportati nel *paragrafo 4 Lavoro di Audit pianificato*;
- una valutazione a regime effettuata sulla base dell'analisi dei rischi che terrà conto delle risultanze degli audit dei progetti, il cui output verrà annualmente documentato nell'ambito della RAC (Relazione annuale di controllo).

### **2.1.1 Valutazione del rischio ad avvio del Programma**

Nella fase di avvio del Programma Operativo l'AdA svolge le seguenti attività:

#### **Step 1: Ricerca ed analisi della documentazione disponibile per la valutazione del rischio**

Per eseguire la valutazione del rischio viene presa in considerazione la documentazione disponibile dei precedenti controlli.

In particolare:

- Risultanze delle attività di controllo effettuate per il periodo di programmazione 2007-2013 in applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- Relazioni su altri controlli svolti da organismi esterni (Corte dei Conti, Guardia di finanza, ...) per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Informazioni documentali disponibili (guide orientative UE, POR, documenti in bozza relativi al SiGeCo, ...).

Tale analisi fornisce informazioni utili all'individuazione di potenziali fattori di rischio da considerare per l'indagine preliminare sul rischio.

#### **Step 2 e 3: Analisi SiGeCo e comprensione delle relative caratteristiche e funzionamento**

Raccolto il materiale utile alla valutazione del rischio, si approfondisce l'analisi del SiGeCo attraverso l'esame della bozza della Descrizione di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013; particolare attenzione è stata prestata all'organizzazione e alle procedure dell'AdG, AdC.

Come strumenti d'indagine per l'analisi iniziale verranno realizzate interviste mirate, o visite in loco presso le strutture responsabili di particolari processi, volte a raccogliere maggiori elementi possibili e maggiori dettagli circa l'architettura del sistema nel suo complesso.

#### **Step 4: Individuazione dei fattori di rischio**

Dall'analisi preliminare dei documenti disponibili e dagli approfondimenti circa le procedure del SiGeCo, è necessario valutare l'esistenza di criticità e/o punti deboli del sistema che possono riguardare l'organizzazione, le risorse, gli strumenti e le procedure.

Questi elementi di criticità, opportunamente analizzati, costituiranno il punto di partenza per la programmazione dell'attività dei audit.

Per definire la priorità dell'attività di audit da svolgere, si effettua sempre una valutazione condotta sia sul c.d "rischio intrinseco", sia sul c.d. "rischio di controllo":

- Il *rischio intrinseco* (ISA 200) è il rischio, correlato alla natura delle attività, delle operazioni e delle strutture di gestione, che si verifichino errori o anomalie nella gestione finanziaria che, se non pervenuti o individuati e corretti dalle attività di controllo interno, possano rendere i saldi contabili suscettibili di essere inaffidabili e le transazioni collegate di essere significativamente illegittime o irregolari o possano generare l'inadeguatezza della gestione finanziaria;
- Il *rischio di controllo* (ISA 200) è il rischio che errori o anomalie significativi nella gestione finanziaria non siano prevenuti o individuati o corretti tempestivamente dalle attività di controllo interno.

I fattori di rischio, riportati nel prospetto sottostante, che l'AdA ha considerato per assegnare le priorità all'attività di audit prevista sono stati definiti sulla base:

- dell'esperienza di audit maturata nell'ambito della precedente programmazione;
- dell'analisi del Programma Operativo e relativo SiGeCo (redatto ad oggi in versione non definitiva);
- della guida orientativa sulla Strategia di Audit (EGESIF\_14-0011-02) del 27.08.2015.

<b>Fattori di rischio intrinseci/gestionali</b>	<b>Fattori di rischio di controllo</b>
Complessità organizzativa della struttura/organismo	Grado di cambiamento 2007/2013
Complessità della normativa applicabile	Qualità dei controlli interni
Ampia varietà dell'operazioni complesse (Sistema informativo, Appalti pubblici, Ingegneria finanziaria, Aiuti di Stato, pari opportunità)	
Tipologia dei beneficiari/beneficiari a rischio	
Adeguatezza e competenza del personale	

Tali fattori di rischio sono assegnati in base ai seguenti livelli:

- Organismi
- Aspetti orizzontali/aree tematiche (Sistema informativo, appalti pubblici, aiuti di stato, ingegneria finanziaria, pari opportunità)

### **Step 5: Analisi del rischio**

L'AdA ha valutato il rischio secondo il Modello riassunto nella tabella, di cui all'Allegato II

indicata nella EGESIF\_14-0011-02 del 27.08.2015 "Guida orientativa sulla Strategia di Audit".

I risultati della valutazione del rischio, riportate nella suddetta tabella, consentono all'AdA di determinare le priorità da considerare nella stesura del piano di lavoro, ci cui al paragrafo 4, unitamente alle indicazioni fornite dall' "Organismo di coordinamento nazionale MEF/IGRUE".

Per entrambe le tipologie di rischio, gestionale e di controllo, è stata individuata una scala di valori ALTO, MEDIO, BASSO, alla quale sono stati associati dei punteggi specifici (vedi tabella sottostante).

Il Rischio totale (intrinseco/estrinseco) è dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli fattori di rischio.

Al fine di attribuire un giudizio di sintesi sono stati costituiti degli intervalli che individuano le fasce di Rischio ALTO, MEDIO e BASSO.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Programmi CCI	Organismo/aree tematiche	FATTORI di Rischio Intrinseco						Totale RI	FATTORI di Rischio di Controllo		Totale RC	RISCHIO Totale (RI*RC)	Priorità	VALUTAZIONE del RISCHIO *
		Importo dei bilanci €	Complessità della struttura organizzativa	Complessità delle norme e delle procedure	Ampliare varietà di operazioni complesse	Beneficiari a rischio	Persone insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave		Grado di cambiamento 2007/2013	Qualità dei controlli interni/ Requisiti Chiave				
CCI 2014IT05 SFOP006	AdG	287.979.618,00	20,00	10,00	5,00	5,00	5,00	45,00	12,50	12,50	25,00	<b>11,50</b>	2	Basso
	AdC		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	40,00	25,00	12,50	37,50	<b>15,00</b>	1	Basso

RISCHIO INTRINSECO (RI)

RISCHIO DI CONTROLLO (RC)

\* LEGENDA

ALTO	20,00 %	Rischio tale da dover prevedere ad un'azione immediata per ricondurlo a un livello tollerabile	ALTO	50,00 %	Rischio è alto: non è stato possibile valutare il livello di rischio oppure la documentazione presa in esame è giudicata insufficiente	Rischio ALTO	Da 100 A 75
MEDIO	10,00 %	Rischio da gestire attraverso una specifica ed efficace procedura, oltre ad un costante monitoraggio	MEDIO	25,00 %	Rischio medio: il controllo è giudicato in parte adeguato e in parte non adeguato	Rischio MEDIO	Da 75 a 25
BASSO	5,00 %	Rischio da gestire attraverso una procedura specifica. In taluni casi, se il rischio è molto basso potrebbe anche non essere opportuno intervenire	BASSO	12,50 %	Rischio è basso poiché i controlli sono giudicati adeguati, ad esempio in numero, in quantità e in approfondimento	Rischio BASSO	Da 25 A 0

## 2.1.2 Valutazione del rischio "a regime"

Nella fase “a regime” gli aspetti considerati nella preparazione della strategia potranno essere integrati da altri fattori (quali ad esempio la dotazione finanziaria) e da eventuali ulteriori elementi di analisi, non valutabili ed analizzabili ad avvio programma.

## **2.2 Riferimento alle procedure interne di aggiornamento della valutazione del rischio**

L’analisi dei rischi è un esercizio continuo e, pertanto, sarà aggiornata a fronte di variazioni relative a:

- Modifiche al SiGeCo;
- Risultati di audit;
- Risultati dei controlli effettuati da altri organismi di controllo che possono mettere in evidenza criticità relative al SiGeCo.

In sede di aggiornamento annuale della Strategia di Audit, verrà dato conto anche dell’eventuale aggiornamento dell’analisi della valutazione del rischio.

## **3 METODO**

### **3.1 Panoramica**

La Metodologia adottata dall’AdA prevede in sintesi le seguenti fasi:

- definizione degli obiettivi;
- individuazione della strategia,
- realizzazione delle attività di audit;
- attività di reporting e verifica della strategia.

Per quel che riguarda la prima fase, ovvero la definizione degli obiettivi, sulla base di quanto disposto dall’art. 127 (1) del Reg.(UE) n.1303/2013, gli obiettivi generali dell’attività di audit riguarderanno la verifica del corretto funzionamento del SiGeCo e la verifica delle spese dichiarate su un campione adeguato di operazioni. Successivamente si procederà alla definizione di obiettivi specifici di audit relativi al POR FSE 2014/2020.

L’approccio metodologico che l’AdA intende utilizzare è in linea con gli standard internazionali ed è improntato al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) attivare un sistema di controllo che abbia caratteristiche di riproducibilità e di stabilità in modo tale da favorire la standardizzazione delle relative procedure;
- b) garantire che le attività di audit siano svolte per accertate l’efficace funzionamento del SiGeCo del Programma Operativo;
- c) garantire che l’AdG e l’AdC mantengano nel tempo i requisiti di designazione di cui all’all. XIII del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- d) favorire il miglioramento del SiGeCo nell’ottica della sana gestione finanziaria;
- e) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate.

Il rispetto di tali obiettivi è assicurato dall’utilizzo di una metodologia che mira a garantire che i principali organismi coinvolti nell’attuazione del PO siano assoggettati ad audit e che le attività di controllo siano ripartite in modo uniforme

sull'intero periodo di programmazione 2014-2020 (oltre al periodo di chiusura). Inoltre, poiché la metodologia deve indirizzare la funzione di audit in modo che la stessa sia da stimolo ad un miglioramento continuo sia sotto il profilo dell'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo, sia sotto il profilo dell'attendibilità dei rendiconti di spesa, particolare attenzione sarà posta sulla tematica della ripresa delle segnalazioni di controllo e sull'analisi delle relative azioni correttive (follow-up dei controlli).

In tal modo si attiverà un processo di miglioramento del sistema di controllo e un processo di miglioramento organizzativo attraverso specifiche attività di controllo che avranno la duplice valenza di:

- Audit gestionale/organizzativo volto a verificare se il SiGeCo adottato risulti adeguato rispetto agli obiettivi programmati;

- Audit contabile, amministrativo volto a verificare che i conti e le domande di pagamento siano corrette ai diversi livelli del sistema: AdC, AdG, OI, beneficiario e Ente attuatore.

Relativamente alla definizione della strategia, per quel che riguarda gli audit di sistema si procederà ad una preliminare verifica del SiGeCo attraverso l'identificazione dell'ambiente di riferimento. Successivamente saranno individuate le attività e i soggetti preposti al loro svolgimento. Sarà definita, quindi, una puntuale tempistica delle attività di audit da realizzare.

Per quanto concerne la fase relativa alla realizzazione degli audit sulle operazioni, essi saranno caratterizzati dalla valutazione di affidabilità del SiGeCo e dalla conseguente identificazione del campione di operazioni da sottoporre a controllo, in quanto la determinazione del campione risulta strettamente legata al grado di affidabilità del SiGeCo.

Una volta individuato il campione di operazioni, si procederà ad una prima fase caratterizzata dalla verifica della documentazione amministrativo-contabile e, in un secondo momento, sarà effettuata una verifica in loco, presso i beneficiari titolari delle operazioni campionate.

La quarta ed ultima fase, relativa all'attività di reporting, consisterà nella stesura della Relazione Annuale di Controllo e relativo Parere, riguardanti l'esito dell'attività di audit svolta nel corso dell'anno precedente.

Nell'ambito della RAC si darà anche conto del conseguimento degli obiettivi previsti dalla strategia; gli eventuali scostamenti verranno debitamente valutati e giustificati.

### **3.1.1 Riferimento ai manuali o alle procedure di audit recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit, comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati**

Le procedure utilizzate dall'AdA, per lo svolgimento delle proprie attività, sono formalizzate nel "Manuale dell'attività di Audit relativo al POR FSE 2014/2020".

Il Manuale rappresenta una guida di carattere metodologico-procedurale ed è inoltre uno strumento dinamico in quanto, nell'ottica del continuo miglioramento operativo dei processi di audit, è soggetto ad integrazioni e modifiche, legate sia alla sperimentazione sul campo di procedure e metodologie, che alle possibili evoluzioni delle normative comunitarie e nazionali.

Con il suddetto Manuale, l'AdA intende perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire una guida operativa sia per lo staff dell'AdA, sia per quei soggetti o unità organizzative esterne, coinvolti a vario titolo nel processo di audit del Programma Operativo. In tal senso, il Manuale rappresenta il principale strumento di supporto alla realizzazione delle attività di competenza e svolge l'importante funzione di uniformare e standardizzare i criteri e le procedure adottati dallo staff dell'AdA nell'espletamento delle attività di controllo previste dai Regolamenti;
- garantire l'adeguatezza nel tempo dei criteri e delle procedure di controllo ai possibili mutamenti dell'architettura organizzativa e procedurale dell'Amministrazione regionale titolare del POR FSE, conseguenti l'attuazione di politiche di miglioramento della gestione e del controllo delle azioni previste;
- fornire precise garanzie sulle modalità di effettuazione dei controlli in linea con le indicazioni contenute nei Regolamenti comunitari, sia sotto il profilo dell'organizzazione delle strutture che sotto quello delle procedure operative.

Nell'ambito del manuale è compreso un paragrafo dedicato agli audit di sistema ed uno agli audit delle operazioni e vengono riportati in allegato i modelli di check-list e verbali da utilizzare nel corso delle varie tipologie di verifiche.

Nel rispetto dei nuovi regolamenti comunitari verranno introdotti specifici paragrafi dedicati all'audit dei conti (art. 127 par. 7 del Reg. 1303/2013) ed alla verifica della Dichiarazione di affidabilità di gestione e sintesi annuale (art. 59 par. 5 lett a) e b) del Reg. finanziario (UE) n.966/2012), con i relativi strumenti di controllo.

Nel Manuale dell'AdA un paragrafo specifico descrive, inoltre, l'“Organismo di coordinamento”; lo Stato Membro, ai sensi dell'art. 123 (8) e art. 128 (2) del Reg. (UE) n.1303/2013, ha designato l'IGRUE (Ispettorato Generale della Ragioneria dello Stato) quale “Organismo nazionale di coordinamento delle AdA” con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa comunitaria in materia dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari.

L'IGRUE assicura le condizioni necessarie per l'efficace espletamento delle funzioni delle AdA garantendo e verificando che la stessa abbia piena indipendenza e autonomia finanziaria; dotazione ed adeguata qualifica del personale; un sistema informatico appropriato e una tempestiva redazione della manualistica di supporto.

A tal fine ed in linea con quanto stabilito all'Art. 123 (8) del Reg. UE 1303/2013, l'AdA oltre ad essere stata designata dall'IGRUE (vedi il già citato parere del 20.02.2015 prot. 13082), è sottoposta periodicamente ad una valutazione in itinere volta a verificare l'efficacia dell'attività di audit e del mantenimento dei requisiti di conformità analizzati in fase di designazione.

L'IGRUE programmerà ed effettuerà dei *System audit* sulla base dei requisiti chiave di cui all'Allegato IV, tabella 1 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e dei criteri di valutazione di cui alle “Linee guida su una metodologia comune per la valutazione del SiGeCo” - Nota EGESIF \_14-0010- del 18.12.2014.

In caso di audit con esito negativo, ovvero sistema inefficace o che è diventato inefficace rispetto alla designazione ex ante, l'IGRUE predispone un Piano d'azione per risolvere le criticità rilevate e svolge il follow up.

In ogni caso, l'IGRUE trasmette gli esiti della valutazione in itinere all'AdG, all'AdA e alla CE.

Per gli Audit di sistema sull'AdA, l'IGRUE può avvalersi anche dei presidi territoriali presso strutture periferiche del MEF, ovvero Ragionerie Territoriali dello Stato - RTS.

Le regole che disciplinano i rapporti di questo organo di coordinamento con l'AdA sono descritte nel Manuale di designazione dell'AdA, ad hoc dall'IGRUE.

Le **fasi principali** dell'attività di audit, conformemente agli standard internazionali di audit, sono individuate nelle seguenti azioni:

1. Pianificazione dell'attività di controllo. Durante questa fase si procede ad acquisire le informazioni che consentono di approfondire le problematiche necessarie a garantire il corretto funzionamento del SiGeCo del PO ed il corretto svolgimento di attività. Strumento fondamentale per raggiungere tale garanzia è la "valutazione dei rischi", che permette la pianificazione delle attività di audit. In particolare:
  - esaminare il quadro normativo;
  - esaminare la descrizione sintetica di attività, programma, compiti e organizzazione dell'organismo oggetto del controllo (organigramma/funzioni, controlli precedenti e loro impatto).
2. Analisi dei rischi. I principali passaggi di tale fase sono:
  - selezione dei fattori di rischio;
  - analisi e valutazione dei rischi;
  - selezione degli obiettivi del controllo rispetto ai rischi;
  - definizione delle risorse necessarie (personale addetto ai controlli, tecnici e specialisti, spostamenti, previsione tempi, costi),
  - validazione del piano delle attività di controllo (procedure, tempistica, obiettivi)
3. Svolgimento dell'audit di sistema. Tale fase di attività prevede la verifica dell'assetto organizzativo, delle procedure e dei sistemi di monitoraggio, contabili ed informativi adottati per il PO. Le verifiche sull'affidabilità del SiGeCo sono condotte attraverso analisi on desk, interviste con i responsabili dell'organismo sottoposto a controllo e "test di controllo" su requisiti chiave, effettuati attraverso la selezione di un campione di occorrenze conformemente alle "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei SiGeCo negli stati membri" (nota EGESIF 14-0010\_final del 18.12.2014). Ai sensi dell'art. 29 (4) del Reg. (UE) n. 480/2014, l'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'AdC e, su base campionaria, dell'accuratezza della tenuta dei conti relativi agli importi ritirati e a quelli recuperati e registrati nel sistema contabile di tale autorità.
4. Selezione del campione dei "test di controllo" sui requisiti chiave, basata su un metodo ragionato che tiene conto dei dati amministrativi e finanziari e delle informazioni disponibili relative agli enti gestori e ai progetti di competenza nell'ambito del PO. I principali passaggi di tale fase sono:
  - individuazione delle informazioni utili ai fini del controllo;
  - analisi e valutazione della documentazione e prime conclusioni;
  - raccolta, registrazione ed archiviazione della documentazione rilevante (sistema informativo);
  - individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano delle attività di controllo da parte del responsabile dell'AdA.
5. Valutazione di affidabilità del sistema. In tale fase sono effettuate le verifiche che consentono di valutare l'affidabilità del SiGeCo adottato e di trarne le conclusioni anche ai fini della definizione quantitativa (dimensionamento) e qualitativa (rappresentatività) del campione di operazioni sulle quali svolgere i controlli di dettaglio. In particolare si procede a:



- valutare l'affidabilità del SiGeCo sulla base della verifica preliminare del sistema e della valutazione dei rischi;
  - definire la metodologia di campionamento casuale e supplementare.
6. Campionamento. Il dimensionamento e la definizione del campione si basano su quanto previsto dall'art. 28 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 ed in funzione del livello di confidenza determinato sulla base della valutazione di affidabilità del SiGeCo adottato.
  7. Svolgimento dell'audit sul campione delle operazioni. Tale attività è condotta in conformità all'art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014 e consiste nell'esecuzione delle attività di audit su un campione di spesa adeguato per la verifica delle spese dichiarate. L'azione relativi ai controlli a campione prosegue, successivamente all'esecuzione dei controlli, con l'analisi della sistematicità delle eventuali irregolarità riscontrate, l'identificazione delle cause che hanno dato luogo a tali irregolarità, parallelamente ad eventuali ulteriori controlli di approfondimento e di identificazione delle misure correttive e preventive messe in atto dagli Organismi interessati dal controllo (follow-up dei controlli svolti). Le principali attività di tale fase sono:
    - individuazione delle informazioni utili ai fini del controllo;
    - analisi e valutazione della documentazione e prime conclusioni;
    - analisi e valutazione della realizzazione del progetto (verifica tecnica);
    - raccolta, registrazione e archiviazione della documentazione rilevante (sistema informativo);
    - condivisione dei risultati con soggetti beneficiari, autorità e organismi interessati;
    - meccanismi di follow-up in esito alla condivisione dei risultati;
    - proposta e approvazione e eventuali correttivi al piano delle attività di controllo da parte del responsabile dell'AdA.
  8. Svolgimento audit dei conti di cui all'art. 137 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Tale adempimento è svolto conformemente all'art. 29 del Reg. (UE) n. 480/2014. Gli audit dei conti sono eseguiti dall'AdA per ciascun periodo contabile. L'audit dei conti fornisce una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti; l'AdA tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'AdC e degli audit delle operazioni.
  9. Gestione dati e reportistica. Tale fase prevede:
    - la redazione dei rapporti di controllo che si rende necessario per la formalizzazione delle verifiche svolte e/o la comunicazione dei relativi risultati;
    - il parere di audit a norma dell'art. 59 (5) comma 2 del Regolamento finanziario;
    - la RAC che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nel SiGeCo e le azioni correttive proposte e attuate.
    - comunicazione formale dei risultati ai soggetti interessati dal controllo.
  10. Monitoraggio, procedure di follow up e misure correttive. Tale fase prevede:
    - verifica delle misure correttive adottate dall'AdG per la riduzione /annullamento delle criticità riscontrate;
    - procedura di monitoraggio che stabilisca la tempistica per le risposte ai rilievi, la valutazione delle risposte l'attivazione del follow up ove necessario.

In particolare in presenza di *irregolarità*, vengono registrati anche i dati relativi all'atto di revoca e recupero emanato dalla struttura responsabile dell'attuazione dell'operazione ed alla

restituzione dell'importo da parte del beneficiario (compresi gli estremi del documento contabile e la data di incasso), oltre che all'importo effettivamente detratto dalle dichiarazioni di spesa da parte dell'Autorità di Certificazione.

La rilevazione di tali irregolarità, ovvero di errori riscontrati nel corso degli Audit di Sistema o Audit delle operazioni, risulterà da idonea documentazione comprovante l'esistenza degli errori stessi, delle relative caratteristiche, della loro dimensione nonché da specifiche indicazioni in merito alle operazioni effettuate per l'individuazione.

Inoltre, in presenza di criticità e/o carenze riscontrate nel corso delle verifiche, il responsabile dell'Autorità di Audit, su proposta ed in base al parere professionale del funzionario incaricato ad effettuare il controllo operativo, valuterà la natura e le caratteristiche dell'errore unitamente all'opportunità di eseguire ulteriori indagini, comprese la selezione di un apposito campione supplementare di operazioni o la verifica di particolari aspetti o strutture organizzative.

Inoltre, la valutazione della sistematicità o casualità dell'errore sarà eseguita sulla base dei seguenti criteri:

- errore già rilevato in precedenti controlli dell'AdA o di altri auditors;
- errore presente in una serie di azioni simili o procedure affini dello stesso organismo o di organismi diversi;
- caratteristiche dell'errore dalle quali è possibile/probabile che si producano altre irregolarità della stessa o di diversa natura.

Le anomalie riscontrate verranno comunicate attraverso la trasmissione della Relazione Annuale di audit nella quale è prevista una sezione dedicata alla documentazione delle criticità ed in linea con la Guida orientativa sul trattamento degli errori comunicati in occasione dei Rapporti annuali di controllo EGESIF 15-0007-00 del 01.06.2015 e di sue eventuali modifiche.

Attraverso l'analisi delle controdeduzioni l'AdA valuterà l'idoneità delle iniziative intraprese dall'organismo interessato dall'audit al fine della correzione degli errori.

### **3.1.2 Riferimento agli Standard di audit riconosciuti a livello internazionale di cui l'Autorità di Audit terrà conto per il suo lavoro di audit, come stabilito dall'art. 127 par.3 del Reg. (UE) n.1303/2013**

La metodologia di audit, in riferimento alle fasi e alle attività del processo di controllo, opera come stabilito dall'art. 127 par. 3 del Reg (UE) n. 1303/2013, in conformità agli standard di controllo accettati a livello internazionale: INTOSAI (Criteri guida europei di applicazione delle norme di controllo INTOSAI), ISA (International Standards on Auditing.), IIA (Standard internazionali per la pratica professionale dell'internal auditing), ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions), nonché in linea con il codice deontologico per i revisori del settore pubblico (Codice Etico INTOSAI).

Al fine di illustrare il legame tra la metodologia di audit e gli standard di controllo si possono descrivere le varie fasi dell'attività di audit nel seguente modo:

- a) Pianificazione dell'attività di audit (ISA 200, IIA 2200, INTOSAI 11):
  - esame del quadro normativo;
  - documentazione della revisione contabile (ISA 230);
  - descrizione sintetica di attività, programma, compiti e organizzazione dell'Organismo oggetto di controllo;

- responsabilità del revisore relativamente alle frodi (ISA 240);
- analisi dei rischi (ISA 300 – ISA 315, 320, 330 – IIA 2201 – INTOSAI 12);
- obiettivi del controllo rispetto ai rischi (IIA 2210);
- valutazione controllo interno (INTOSAI 21);
- portata del controllo e metodo (soglia di rilevanza, metodologia di campionamento, dimensione del campione, previsione problemi particolari – IIA 2220 – ISSAI 4100 – ISSAI 1320, ISA 320);
- risorse necessarie (personale addetto ai controlli, identificazione dei bisogni formativi, spostamenti, previsione tempi e costi -IIA 2200 e IIA 2230);
- validazione del piano di lavoro: procedure, tempistica, obiettivi, estensione campionamento, ecc (IIA 2240).

b) Esecuzione delle attività di audit:

- Svolgimento audit di sistema:
  - ✓ acquisizione ed analisi della documentazione finalizzata a comprendere il cosiddetto “ambiente di controllo” (programma operativo ed altri documenti di programmazione, bandi di gara, piste di controllo, risultanze dei controlli di I livello e dei controlli indipendenti, manuali delle procedure, rapporti annuali di esecuzione, ecc.) – (IIA 2300 Svolgimento dell’incarico, IIA 2310 Identificazione delle Informazioni, IIA 2320 Analisi e Valutazioni);
  - ✓ raccolta delle informazioni attraverso interviste con i responsabili degli organismi oggetto di verifica, registrazione ed archiviazione dei dati acquisiti (IIA 2330 Registrazione delle Informazioni);
  - ✓ esecuzione test di conformità (ISA 500 Elementi probatori della revisione, ISA 505 conferme esterne, ISA 520 Procedure di analisi comparativa, INTOSAI 13);
  - ✓ valutazione controllo interno (INTOSAI 21);
  - ✓ valutazione degli errori identificati nel corso dell’audit (ISSAI 1450 – ISA 450);
  - ✓ analisi delle risultanze degli audit finalizzata alla predisposizione del Parere e Rac (ISA 700);
  - ✓ individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano dei controlli da parte del responsabile dell’AdA (IIA 2340).
- Campionamento delle operazioni (INTOSAI 23):
  - ✓ applicazione della metodologia prevista;
  - ✓ quantificazione della dimensione del campione e dell’intervallo di selezione delle operazioni (ISA 530 Campionamento di revisione e altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare).
- Svolgimento dell’audit delle operazioni:
  - ✓ acquisizione ed analisi della documentazione finalizzata a comprendere il cosiddetto “ambiente di controllo” (piste di controllo, bando di gara, risultanze dei controlli di I livello, ...)- (IIA 2310 Identificazione delle Informazioni);
  - ✓ analisi e valutazione circa la realizzazione del progetto oggetto di controllo (verifica tecnica);
  - ✓ raccolta, registrazione e archiviazione della documentazione rilevante e dei dati acquisiti (IIA 2330 Registrazione delle Informazioni);
  - ✓ individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano dei controlli da parte del responsabile dell’AdA (IIA 2340).
- Gestione dati e reportistica:

- ✓ analisi delle risultanze degli audit di sistema e delle operazioni espletati (raccomandazioni, suggerimenti, pareri, relazioni...);
- ✓ comunicazione dell'esito dei controlli, di eventuali raccomandazioni e suggerimenti agli organismi sottoposti a verifica ed ai beneficiari sottoposti a verifica (IIA 2400 Comunicazione dei Risultati);
- ✓ comunicazioni dei risultati ad altri soggetti: trasmissione della documentazione degli audit di sistema alla Commissione europea, agli organismi del sistema di gestione e controllo (IIA 2410).
- Follow-up e azioni correttive (IIA 2500 Processo di Monitoraggio delle azioni correttive):
  - ✓ verifica dell'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive proposte a fronte di criticità/irregolarità;
  - ✓ procedura di monitoraggio che stabilisce tempi e modalità per la risposta ai rilievi, la valutazione delle risposte, l'eventuale attivazione di ulteriori misure correttive (o, in assenza di misure correttive, accettazione formale del rischio da parte degli organismi controllati) e l'attivazione del follow up ove necessario.
- Quality review (ISA 220 Qualità del lavoro):
  - valutazione della qualità e della conformità del lavoro svolto dai revisori, nonché riesame dello stesso ad opera di un supervisore.

Inoltre, in riferimento al Sistema informativo:

- COBIT per gli obiettivi di controllo relativi all'Information Technology;
- Standard 27001 "Tecnologie dell'informazione – Tecniche di sicurezza-Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti;
- ISO/IEC e ISO/IEC 27002 "Tecnologie dell'informazione – tecniche di sicurezza – Codice di pratica per i controlli di sicurezza delle informazioni".

Tutta l'attività di audit è sottoposta ad una valutazione continua della qualità delle procedure seguite dai revisori nell'espletamento dei loro incarichi.

### **3.1.3 Riferimento alle procedure in atto per elaborare la Relazione di controllo e il parere di audit da presentare alla Commissione ai sensi dell'art. 127 par.5 del Reg. (UE) n.1303/2013**

La relazione annuale di controllo (RAC) costituisce la sintesi di tutte le attività di audit condotte con riferimento ad uno specifico periodo contabile compreso tra il 01/07 dell'anno N-1 ed il 30/06/dell'anno N. Tale relazione unitamente al parere, in conformità all'art. 59 (5 lett. b) del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/201, va presentata ai competenti Servizi della CE entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016, con riferimento al periodo contabile precedente. A tal fine, è utile ricordare che ai sensi dell'art. 135 (2) l'AdC trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile. Ai fini della corretta elaborazione della RAC e del rilascio del parere di audit, conformemente alle linee guida sulla Strategia di Audit per gli stati membri, a regime l'AdA prevede:

- di eseguire gli audit di sistema ai fini della valutazione dell'affidabilità del SiGeCo utilizzando le categorie di valutazione di cui all'allegato IV del Reg. (UE) n. 480/2014 e dalle linee guida su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri: categoria 1 (funziona); categoria 2 (funziona

ma sono necessari miglioramenti); categoria 3 (funziona parzialmente e sono necessari miglioramenti sostanziali); categoria 4 (in generale non funziona). Tali audit di sistema, alla luce dei risultati dall'analisi dei rischi, saranno svolti sulle Autorità e sugli OI del SiGeCo, prima delle attività di campionamento e per la prima volta successivamente al rilascio del parere sulla designazione dell'AdG e AdC di cui all'art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 da parte dell'AdA;

- esecuzione delle attività di campionamento, in conformità alle opzioni previste dagli orientamenti sulla strategia e nel rispetto del requisito minimo del 5% delle operazioni e il 10% delle spese di cui all'art. 127 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- esecuzione degli audit sulle operazioni di cui all'art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014;
- riscontro, preferibilmente, entro il 31/10 di ogni anno dei lavori preparatori per la predisposizione: della bozza dei conti da parte dell'AdC e della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale da parte dell'AdG;
- avvio entro il 31/12/N dei lavori preparatori per la redazione della RAC e del Parere di audit da trasmettere alla CE entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, conformemente all'art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- acquisizione, preferibilmente, entro il 31/12 di ogni anno: della versione finale dei conti predisposta dall'AdC con incorporati i risultati più recenti degli audit dell'AdA e della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale dell'AdG.

Si specifica che la relazione di controllo (di cui all'Art.127, par. 5 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013) conterrà tutti gli elementi richiesti dall'allegato IX di cui all'art. 7 par. 3 del Reg. di esecuzione (UE) n°207/2015.

Per l'elaborazione della RAC saranno utilizzate anche le procedure informatiche a supporto delle attività di audit di cui alla circolare MEF-RGS – Prot. 47832 del 30.05.2014.

Relativamente alla predisposizione di tale parere, il modello utilizzato si basa sui contenuti richiesti dall'allegato VIII di cui all'Art. 7 par. 2 del Reg. di esecuzione (UE) n°207/2015.

Il parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla CE sono legali e regolari e se il SiGeCo istituito funziona correttamente. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella Dichiarazione di affidabilità di gestione dell'AdG. In particolare, ai fini, del Parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'AdA verifica che tutti gli elementi prescritti dall'art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le Autorità/OI/beneficiari.

Il parere può essere:

- a) qualificato, nel caso in cui si ritiene che il lavoro di audit eseguito *non mette* in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ovvero che i conti forniscono un quadro fedele e veritiero; le spese nei conti delle quali è stato richiesto il rimborso alla CE sono legittime e regolari, il sistema di gestione e controllo funziona correttamente;
- b) non qualificato, nel caso in cui si ritiene che il lavoro di audit eseguito *non mette/mette* in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ovvero che i conti forniscono un quadro fedele e veritiero; le spese nei conti delle quali è stato richiesto il rimborso alla CE sono legittime e regolari, il sistema di gestione e controllo funziona correttamente, tranne in relazione ad alcune questioni materiali relative ai conti, connesse alla

legittimità e alla regolarità delle spese, questioni materiali connesse al funzionamento del SiGeCo. Si indentifica che l'impatto delle qualifiche sia limitato/ significativo e che corrisponde ad un importo sul totale delle spese dichiarate.

- c) negativo, nel caso in cui si ritiene che il lavoro di audit eseguito *mette* in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

In presenza di limiti subiti dall'attività di controllo o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve, l'Autorità di Audit identifica tali limiti (ad es. problemi sistematici, carenze nel sistema di gestione e controllo, ecc.) e spiega le ragioni delle riserve: ovvero i motivi per cui ritiene che l'autorità di gestione e/o certificazione non soddisfino i criteri di designazione e valuta la gravità della non conformità. Nel caso di parere con riserva viene quantificato l'impatto finanziario delle irregolarità rilevate rispetto al totale delle spese dichiarate.

Le procedure per la predisposizione dei rapporti di audit (denominati verbali), della relazione annuale di controllo, del relativo parere si espletano tutte nell'ambito della struttura regionale, dato che l'Autorità di Audit si avvale unicamente di personale interno, e vengono descritte dettagliatamente nel "Manuale dell'attività di audit", nel quale sono inseriti anche i modelli di documenti da utilizzare durante l'attività di audit (memorandum di pianificazione dell'audit, check-list, verbali, quality review, relazione e parere annuale).

L'AdA vigila, altresì, sull'effettiva attuazione del PRA (piano di rafforzamento amministrativo), riferendone anche nella RAC ed inoltre, congiuntamente con AdG e AdC definisce le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento del SiGeCo e delle relative azioni di miglioramento, come stabilito dall'Accordo di partenariato – All'II "Elementi salienti del SiGeCo 2014/2020".

### **3.2 Audit sul funzionamento del SiGeCo (Audit di sistema)**

L'Autorità di Audit è l'organismo responsabile dell'esecuzione degli audit di sistema del PO e l'effettuazione di tali audit avviene in base ai requisiti chiave previsti nelle "Linee guida per la Commissione e per gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri, nota EGESIF 14-0010\_final del 18.12.2014. In particolare essi riguardano:

- l'AdG ed eventuali OI (8 RC e 36 criteri di valutazione);
- l'AdC (5 RC e 18 criteri di valutazione).

L'Audit di Sistema ha come obiettivo quello di ottenere ragionevoli garanzie circa l'efficace funzionamento del SiGeCo. e di prevenire, rilevare e rettificare errori e irregolarità.

Sulla base di tali verifiche è quindi possibile stabilire se il sistema offre garanzie soddisfacenti circa la conformità e regolarità delle operazioni e l'esattezza delle spese dichiarate.

Parte integrante dell'audit di sistema è rappresentato dai test di conformità.

Tali test, così come descritti nella EGESIF\_14-0011final del 03.06.2015 "Guida orientativa sulla Strategia di Audit", sono strumenti di controllo a supporto degli audit di sistema e contribuiscono a definire l'affidabilità del sistema, al fine di determinare i parametri tecnici del campionamento delle operazioni da controllare nell'ambito delle operazioni.

Il campione di operazioni per i test di conformità può tener conto di quanto indicato nella specifica sezione “Tecniche di campionamento applicabili agli audit di sistema”, inclusa nella guida della Commissione sul campionamento (*“Guidance on sampling methods for audit authorities”* versione in bozza del 04/06/2015) e della valutazione basata sul proprio giudizio professionale e sui dati storici.

L’Audit di sistema ha per oggetto i seguenti aspetti:

- 1) le Autorità e le strutture che compongono il Sistema (AdG, AdC e se istituiti anche OI);
- 2) i processi e le procedure per la gestione ed il controllo;
- 3) i sistemi e gli strumenti a disposizione nello svolgimento delle attività di competenza (sistema informativo, pista di controllo, check list e verbali per i controlli di I livello, manuali, ecc..)

### **3.2.1 Indicazione degli organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti fondamentali nell’ambito degli audit di sistema**

Gli organismi da sottoporre ad audit sono:

- l’Autorità di Gestione sia come struttura responsabile della gestione del POR FSE 2014/20, ed individuata nella PF. Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE, sia come struttura responsabile dell’attuazione delle operazioni. L’AdG per l’attuazione del programma si avvale anche della PF “Istruzione e Formazione integrata, Diritto allo studio”, PF “Lavoro e Formazione”, PF “Programmazione sociale”.
- l’Autorità di Certificazione incaricata di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione. L’AdC è individuata nella PF. “Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE”; ai sensi di quanto disposto dall’art. 123, comma 5, del Reg. UE n. 1303/2013, l’AdG e l’AdC sono incardinate nella stessa struttura regionale.
- gli Organismi intermedi individuati dall’AdG, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 123 (par. 6 e 7) del Reg. (UE) n.1303/2013. Sulla base di quanto indicato nel SiGeCo, trasmesso ad oggi ancora non in versione definitiva, sono stati individuati quali OI le cinque Amministrazioni provinciali. Sarà cura dell’AdG segnalare tempestivamente l’individuazione di ulteriori Organismi Intermedi.

L’AdA valuterà le risultanze degli audit di sistema secondo i requisiti fondamentali indicati dalla Commissione Europea all’All. IV tabella 1 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014, nonché ai criteri di valutazione di cui alle “Linee guida su una metodologia comune per la valutazione dei Sistemi di Gestione e Controllo” – EGESIF\_14-0010-final del 18.12.2014 di seguito riportati:

<b>AUTORITA’ DI GESTIONE/ORGANISMO INTERMEDIO</b>	
<b>Requisiti chiave</b>	
<b>1</b>	Adeguate separazione delle funzioni e sistemi adeguati per il monitoraggio nei casi in cui l’autorità responsabile affidi l’esecuzione di compiti a un altro organismo
<b>2</b>	Selezione appropriata delle operazioni

<b>3</b>	Informazioni adeguate ai beneficiari
<b>4</b>	Verifiche di gestione adeguate
<b>5</b>	Esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese a agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo
<b>6</b>	Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari
<b>7</b>	Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate
<b>8</b>	Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	
<b>Requisiti chiave</b>	
<b>9</b>	Adeguate separazione delle funzioni e sistemi adeguati di monitoraggio nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo
<b>10</b>	Procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento
<b>11</b>	Tenuta di una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico
<b>12</b>	Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati
<b>13</b>	Procedure appropriate per la compilazione e al certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti

Il modello per la determinazione dell'affidabilità del SiGeCo prevede:

- l'utilizzo dei requisiti chiave e dei criteri di valutazione per la valutazione dell'AdG (8 RC e 36 criteri di valutazione) e l'utilizzo dei requisiti chiave e dei criteri di valutazione per la valutazione dell'AdC (5 RC e 18 criteri di valutazione) quali elementi fondamentali di controllo;
- l'utilizzo di Test di conformità quali strumenti di supporto dell'attività di acquisizione degli elementi informativi e probatori con riferimento ai requisiti chiave sopra indicati nell'ambito dell'esecuzione dell'audit di sistema;
- l'utilizzo delle check list per l'audit di sistema redatte tenendo conto degli elementi informativi e probatori, acquisiti con riferimento ai RC (requisiti chiave) individuati dal normativa comunitaria;
- l'utilizzo della griglia dei rischi associati a ciascuno dei RC, quale riferimento per la valutazione dell'affidabilità del Si.Ge.Co. Tale griglia propone delle classi teoriche di rischio con le quali confrontare i risultati conseguiti attraverso l'analisi del rischio, per determinarne l'affidabilità.

Tutti gli strumenti di lavoro suindicati (check list per test di conformità, per audit di sistema, griglia dei rischi, ecc...sono riportati nel Manuale dell'attività di audit).

L'esecuzione dell'audit di sistema e della conseguente analisi dei rischi, condotta attraverso lo studio di tutta la documentazione disponibile, permetterà all'AdA di valutare il livello di rischio (o grado di funzionamento) relativo a ciascun criterio esaminato, associando ad ognuno un valore ("basso", "medio/basso", "medio/alto", "alto"). Tale giudizio viene poi ricondotto alle quattro categorie proposte dalla Commissione Europea per la valutazione



dell'efficienza dei criteri, di cui all'EGESIF 14-0010 del 18.12.2014 - Linee Guida per la Commissione e per gli Stati Membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri:

- |              |   |
|--------------|---|
| Categoria 1. | <b>Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori.</b> Le carenze sono assenti o minori. Tali carenze non hanno alcun impatto, ovvero hanno un impatto minimo, sul funzionamento dei requisiti chiave/ delle autorità/ del sistema.  |
| Categoria 2. | <b>Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti.</b> Sono state riscontrate delle carenze. Tali carenze hanno un impatto moderato sul funzionamento dei requisiti principali delle autorità e del sistema. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto ad audit dovrà attuare.   |
| Categoria 3. | <b>Funziona parzialmente; sono necessari miglioramenti sostanziali.</b> Sono state riscontrate gravi carenze che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti chiave/delle autorità/ del sistema è significativo.   |
| Categoria 4. | <b>In generale non funziona.</b> Sono state trovate numerose carenze gravi e/o di vasta portata che espongono i Fondi al rischio irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti chiave/autorità/sistemi è significativo (funzionano male o non funzionano affatto). Le debolezze sono sistemiche ed estese. Di conseguenza, non si può ottenere sicurezza dalla valutazione dei requisiti chiave/autorità/sistema oggetto di valutazione è significativo – i requisiti fondamentali/le autorità/il sistema oggetto di valutazione funzionano male o non funzionano affatto. |

L'espletamento della valutazione su base professionale consentirà all'AdA, attraverso una sequenza di operazioni, di quantificare automaticamente il livello di affidabilità del sistema. In particolare, ciascun livello quantitativo di rischio verrà posto in corrispondenza con il valore centrale delle classi ottenute dalla griglia teorica di riferimento e verranno effettuate le seguenti operazioni:

- media<sup>1</sup> dei valori ottenuti rispetto ai criteri che appartengono al requisito. Tale valore rappresenta il valore del rischio associato al requisito;
- media dei rischi dei requisiti, che, in assenza di Organismi intermedi, dà il valore di rischio associato all'Autorità. (Qualora venissero introdotti gli Organismi intermedi, media ponderata rispetto all'importo finanziario in termini percentuali), che fornisce il rischio medio associato a ciascuna Autorità;
- media ponderata tra il rischio associato all'Autorità di Gestione e il rischio associato all'Autorità di Certificazione<sup>2</sup>, che costituisce il rischio associato al sistema;

---

<sup>1</sup> Potrebbe anche essere calcolata la media ponderata, scegliendo di assegnare pesi maggiori ai criteri considerati più significativi.

<sup>2</sup> Considerato il ruolo preponderante dell'Autorità di Gestione, viene associato a questa un peso pari a 3, mentre il peso dell'Autorità di Certificazione viene posto pari a 1.

- confronto tra il rischio associato al sistema con gli intervalli teorici precedentemente definiti;
- valutazione dell'affidabilità del sistema.

La valutazione di affidabilità le consentirà di stabilire i parametri tecnici del campionamento, nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento (si rimanda per maggior dettagli al paragrafo 3.3 audit delle operazioni).

Il giudizio complessivo sul sistema, da formulare con il parere di cui all'art. 127 paragrafo 5 lettera a) Reg. (UE) n.1303/2013, si fonda sul lavoro svolto mediante gli audit di sistema, anche attraverso test di conformità, gli audit delle operazioni, l'audit dei conti e la verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione.

### **3.2.2 Indicazione dell'eventuale audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche**

Nell'ambito degli audit di sistema saranno verificati il rispetto delle principali norme relative a: IT/Sistema Informativo, appalti pubblici, aiuti di stato, pari opportunità, tutela ambientale e strumenti finanziari.

Sulla base degli esiti dell'analisi di rischio, tali aree tematiche potranno essere di volta in volta inclusi nella Strategia di Audit dell'AdA. La pianificazione e l'esecuzione di tali audit di natura orizzontale, potrà essere condotta sia sulle Autorità che sugli OI.

La verifica mirata all'analisi di tali aree tematiche orizzontali sarà effettuata anche mediante test di controllo, di cui alle indicazioni contenute nella nota EGESIF\_14-0010 final del 18.12.2014 "Linee guida su una metodologia comune per la valutazione dei Sistemi di gestione e controllo", ed i risultati di tali test combinati ad altri elementi qualitativi e alle procedure di audit, descritte nel paragrafo precedente) formeranno la base della valutazione del SiGeCo.

La metodologia impiegata per determinare le dimensioni del campione da sottoporre al test di controllo tiene conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti (INTOSAI, ISA, IIA)

#### **a) Qualità delle verifiche amministrative e in loco di cui all'art. 125 (5) del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche in relazione al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, requisiti ambientali e pari opportunità**

Nell'ambito degli audit di sistema saranno oggetto di verifica la parità di genere e l'attuazione dei principi di non discriminazione e pari opportunità in tutte le fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma; per quel che riguarda gli appalti pubblici verrà verificato che le operazioni finanziate dal POR FSE 2014/20 siano attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nonché della relativa normativa nazionale di riferimento.

Per quel che riguarda il rispetto delle norme ambientali occorre precisare che nel POR FSE 2014/20 è stato sottolineato che "data la tipologia di spese ammissibili al cofinanziamento, il Fondo Sociale non può rivestire un ruolo centrale nel perseguimento dell'obiettivo di promozione di crescita sostenibile (Strategia 2020), ma è solo ipotizzabile un contributo in termini di incremento, nei destinatari delle azioni formative finanziate, delle competenze necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile".

In aggiunta a seguito di un accurato esame del POR, è stato escluso che ricorrano gli estremi per la VAS (Valutazione impatto Ambientale) poiché lo stesso POR non costituisce un quadro per la realizzazione di operazioni suscettibili di produrre effetti ambientali significati.

Pertanto in base a quanto specificato, la verifica dei requisiti ambientali non verrà effettuata in quanto non pertinente alla natura del programma.

Riguardo ai controlli sulle verifiche amministrative ed in loco svolte dall'AdG, l'AdA eseguirà tutte le attività ritenute utili per testare la qualità dell'operato delle strutture di gestione.

In particolare, verrà posta l'attenzione sull'idoneità degli strumenti di controllo utilizzati (check list, verbali, ecc), sulla adeguatezza quantitativa e qualitativa del personale incaricato e sul rispetto delle procedure previste da manuali, bandi, ecc.

In riferimento alle verifiche in loco, in presenza di campionamenti si verificherà anche la rappresentatività e l'adeguatezza del campione estrapolato.

Qualora le verifiche dell'AdG abbiano individuato errori e/o irregolarità, l'AdA controllerà che siano state apportate le correzioni alle spese dichiarate e che sia stato assicurato il follow-up.

L'attività dell'AdA comprenderà anche l'espletamento di specifici test di controllo, come richiesto dalla normativa comunitaria.

Il campione di operazioni per tali test può tener conto di quanto indicato nella specifica sezione "Tecniche di campionamento applicabili agli audit di sistema", inclusa nella guida della Commissione sul campionamento ("*Guidance on sampling methods for audit authorities*" versione in bozza del 04.06.2015) e valutazione basata sul proprio giudizio professionale e sui dati storici.

**b) Qualità della selezione dei progetti e delle verifiche amministrative in loco (di cui all'art. 125, par. 5, del Reg. (UE) n.1303/2013) in relazione all'attuazione degli strumenti finanziari**

Riguardo alla selezione dei progetti relativi al SIF, l'AdA eseguirà controlli circa il rispetto dei requisiti di ammissibilità e selezione previsti da bandi e/o disposizioni attuative.

A tal fine verranno effettuati anche test di controllo specifici per ogni strumento di Ingegneria Finanziaria.

Con riferimento ai controlli amministrativi ed in loco di competenza dell'AdG, verrà anzitutto verificata l'idoneità degli strumenti di controllo utilizzati (check list, verbali, ecc...) , sull'adeguatezza quantitativa e qualitativa del personale incaricato e sul rispetto delle procedure previste da manuali, bandi, ecc.

In riferimento alle verifiche in loco, in presenza di campionamenti, si verificherà anche la rappresentatività e l'adeguatezza del campione estrapolato.

In caso di errori e/o irregolarità individuati dall'AdG, l'AdA controllerà che sia stato assicurato il follow-up degli stessi.

L'attività dell'AdA comporterà anche l'espletamento di specifici test di controllo, come richiesto dalla normativa comunitaria.

Il campione di operazioni per tali test può tener conto di quanto indicato nella specifica sezione "Tecniche di campionamento applicabili agli audit di sistema", inclusa nella guida della Commissione sul campionamento ("*Guidance on sampling methods for audit authorities*" versione in bozza del 04.06.2015) e valutazione basata sul proprio giudizio professionale e sui dati storici.

I risultati degli audit di sistema e dei relativi test di controllo relativi ai SIF saranno riepilogati in un apposito paragrafo della RAC annuale.

**c) Funzionamento e sicurezza dei sistemi IT istituiti ai sensi dell'art. 72 (d), dell'art. 125, (2) lettera d), e dell'art. 126 (d) del Reg. (UE) n. 1303/2013; e il loro collegamento con il sistema informatizzato SFC2014 ai sensi dell'art. 74 (4) del Reg. (UE) n. 1303/2013**

Particolare attenzione verrà rivolta alla verifica della configurazione del sistema informativo "SIFORM". I principali aspetti oggetto di verifica riguarderanno:

- l'affidabilità delle informazioni raccolte;
- l'eshaustività delle informazioni richieste con particolare riferimento a quanto prescritto all'art. 72 (d), all'art. 125, (2) lettera d) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero il SiGeCo prevede *"sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni"*;
- l'esistenza di procedure intese a garantire la manutenzione ed il backup del sistema;
- la gestione degli accessi;
- la definizione di Manuali utenti e manuali di sviluppo;
- l'esistenza di procedure adeguate riguardanti la protezione, la salvaguardia e l'integrità dei dati, con particolare riferimento a quanto prescritto all'art. 125, (2) lettera d) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero AdG *"istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni"* e all'art. 126 (d) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero l'AdC deve *"garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi e dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo"*;
- l'esistenza, per determinate classi di dati, di procedure adeguate relative al collegamento dei dati tra l'AdG e l'IGRUE, che a sua volta provvederà alla trasmissione alla Commissione Europea;
- l'esistenza di eventuali procedure adeguate relative allo scambio elettronico con il sistema informatizzato SFC2014 ai sensi dell'art. 74 (4) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nella verifica si terrà conto degli Standard uniformi per l'attività di elaborazione e di audit; oltre al COBIT (Control Objectives for Information and related Technology), gli standard accettati a livello internazionale per la sicurezza delle informazioni includono, l'ISO/IEC standard 27001 ("Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements") e l'ISO/IEC 27002 ("Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls"), aggiornato nel 2013. L'AdA può inoltre tenere in considerazione ogni pertinente standard nazionale

**d) Affidabilità dei dati relativi a indicatori e target intermedi e ai progressi compiuti dal programma operativo nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'AdG ai sensi dell'art. 125 (2) (a) del Reg. (UE) n.1303/2013**

In occasione degli audit tematici dedicati ai dati relativi ad indicatori e target intermedi, l'AdA, al fine di verificare l'affidabilità delle informazioni inserite nel sistema informativo, eseguirà dei test di controllo che riguarderanno i seguenti aspetti:

- completezza e correttezza dei dati;

- conformità delle procedure di alimentazione dei dati;
- rispetto della tempistica stabilita per la trasmissione dei dati alle autorità preposte.

Il campione per i test di controllo può tener conto di quanto indicato nella specifica sezione “Tecniche di campionamento applicabili agli audit di sistema”, inclusa nella guida della Commissione sul campionamento (*“Guidance on sampling methods for audit authorities”* versione in bozza del 04.06.2015) e valutazione basata sul proprio giudizio professionale e sui dati storici.

**e) Rendicontazione degli importi ritirati e recuperati**

Si prevedono audit di sistema sull’area tematica relativa all’aspetto della rendicontazione degli importi ritirati e recuperati.

In particolare l’Autorità di Certificazione, ai sensi dell’art.126 (b) del Reg. (UE) n.1303/2013 è tenuta a predisporre i conti, da presentare entro il 15/02 dell’anno N, includendo gli importi ritirati e recuperati durante l’anno contabile, gli importi da recuperare alla fine dell’anno contabile, i recuperi effettuati ai sensi dell’articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 e gli importi non recuperabili.

Nel corso dell’audit di sistema sull’area tematica in esame, si provvederà pertanto a verificare la regolarità e la correttezza delle procedure messe in atto per la realizzazione di quanto previsto dai Regolamenti, oltre a riscontrare l’utilizzo dei modelli di tabelle indicati nella nota EGESIF 15-0017-01 “Guida orientativa sugli importi ritirati, importi recuperati, importi da recuperare e importi non recuperabili” versione del 06/07/2015 per la presentazione delle suddette informazioni alla Commissione.

Inoltre particolare attenzione sarà rivolta ad eventuali casi in cui sia stata presentata alla Commissione la richiesta di non rimborsare al bilancio dell’Unione un importo irregolare non recuperabile superiore a 250 euro, precedentemente incluso nei conti certificati; così come saranno esaminate le eventuali decisioni di non recuperare gli importi inferiori a 250 euro, ai sensi dell’art.122(2) del Reg.(UE) n.1303/2013.

Nel corso dell’audit si verificherà l’esistenza di meccanismi adeguati per la conservazione della documentazione e l’aggiornamento delle informazioni, anche mediante Test di controllo. Il campione di operazioni per tali test può tener conto di quanto indicato nella specifica sezione “Tecniche di campionamento applicabili agli audit di sistema”, inclusa nella guida della Commissione sul campionamento (*“Guidance on sampling methods for audit authorities”* versione in bozza del 04.06.2015) e valutazione basata sul proprio giudizio professionale e sui dati storici.

**f) Attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode conformemente all’art. 125(4) lett. c) del Reg. (UE) n. 1303/2013**

In relazione all’attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate nell’ambito del SiGeCo, l’AdA opererà in conformità con quanto previsto dallo standard internazionale di revisione ISA 240.

In particolare le verifiche verteranno:

- sulle procedure adottate dall’AdG per identificare e fronteggiare i rischi di frode, tenuto conto della EGESIF\_14-0021 del 16.06.2014 nota orientativa sulla valutazione del rischio di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate (rif. art. 125 (4) (c) - Misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati);

- sull'adeguata circolazione, all'interno del SiGeCo, delle informazioni riguardanti le suddette procedure.

### 3.3 Audit delle operazioni

#### 3.3.1 Descrizione della metodologia di campionamento che sarà utilizzata in conformità all'art.127(1) del Regolamento (UE) n.1303/2013 e all'art.28 del Regolamento (UE) n.480/2014 e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode

L'art. 127(1) del Reg.(UE) n.1303/2013 stabilisce che *“l'Autorità di Audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico”*.

E' dunque necessario individuare la metodologia di campionamento che sarà impiegata: per la definizione ci si attiene alle indicazioni contenute nella nota della Commissione Europea *“Guidance on sampling methods for audit authorities”* versione in bozza del 30/05/2016.

Qualora vi fossero significative modifiche alle predette indicazioni, naturalmente, si provvederà all'adeguamento della metodologia.

In considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni della popolazione e in relazione alle aspettative sulla variabilità degli errori rispetto alle spese, è opportuno prevedere che possano essere adottati i metodi di cui alla sottostante tabella con la precisazione che, nella fase operativa, dovrà essere scelto volta per volta quello che consente di assicurare l'accuratezza dei controlli a seconda delle condizioni riscontrate:

<b>Metodo di campionamento</b>	<b>Condizioni favorevoli alla scelta della metodologia del campionamento</b>
MUS standard	Gli errori presentano un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa (cioè i tassi di errore presentano una bassa variabilità). I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità.
MUS conservativo	Gli errori hanno un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa. I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità. L'incidenza attesa degli errori è bassa. Il tasso di errore atteso deve essere inferiore al 2%.
Stima per differenza	Gli errori sono relativamente costanti o presentano una bassa variabilità. Occorre una stima della spesa totale corretta nella popolazione.
Campionamento casuale semplice	Metodo proposto generale che si può impiegare laddove non si verificano le condizioni precedenti. È applicabile utilizzando un procedimento di stima tramite media per unità oppure

	tramite coefficiente.
Metodi non statistici	Si utilizzano quando è impossibile applicare il metodo statistico in base alle dimensioni della popolazione (inferiore alle 150 unità).
Stratificazione	Può essere utilizzata in combinazione con uno qualsiasi dei metodi elencati. È particolarmente utile ogniqualvolta si preveda una variazione notevole nel livello di errore tra i gruppi della popolazione (sottopopolazioni).

Si specifica che qualunque sia il metodo di campionamento applicato, la selezione delle operazioni avverrà in base ad un metodo statistico che potrà essere selezione casuale o selezione sistematica a seconda della metodologia applicata (il MUS si basa sulla selezione sistematica, mentre i metodi con uguale probabilità si basano sulla selezione casuale).

L'unità di campionamento è, di norma, individuata nell'operazione, identificata all'interno del sistema con un codice ID, se il numero delle operazioni è tale da consentire l'impiego di un metodo di campionamento statistico. Nel caso in cui la popolazione delle operazioni risulti troppo piccola per l'applicazione di un campionamento statistico (inferiore alle 150 unità) è possibile valutare l'opportunità di utilizzare, quale unità da selezionare per l'audit, la richiesta di pagamento da parte del beneficiario.

Dovrà essere tenuta traccia della documentazione utilizzata e del giudizio professionale impiegato nello stabilire i metodi di campionamento, come previsto dall'art. 28(2) del Regolamento Delegato(UE) n.480/2014 (di seguito "RD"); la metodologia sarà oggetto di revisione prima di ogni campionamento, sulla base di quanto sopra esposto.

La popolazione comprende le spese del programma operativo incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per un determinato periodo contabile, ad eccezione di quelle con importo negativo che saranno trattate e verificate come popolazione separata (vedi paragrafo 3.3.4). Il campione viene selezionato dal totale della spesa dichiarata, comprensiva dell'eventuale quota privata se presente nella dichiarazione.

L'art. 28(3) del RD stabilisce che *"il campione può essere selezionato durante o dopo il periodo contabile"*. La tempistica delle attività di audit sulle operazioni, dopo aver analizzato la distribuzione delle domande di pagamento nel corso dell'anno contabile, è valutata di volta in volta, riservandosi la scelta di procedere con campionamenti multipli o con un unico campionamento annuale per anno contabile.

Per il secondo anno contabile (01/07/2015-30/06/2016), in considerazione del fatto che il processo di designazione dell'Autorità di Gestione non è ancora concluso e pertanto non è stata effettuata nessuna certificazione delle spese, il campionamento di conseguenza non è stato realizzato.

A partire dal terzo anno contabile (01/07/2016-30/06/2017) si prevede un campionamento dopo la domanda di pagamento intermedio finale (giugno/luglio 2017).

Per gli anni successivi verrà valutata l'opportunità di utilizzare il campionamento in due o più periodi al fine di distribuire diversamente il carico di lavoro derivato dai controlli, nel caso tale soluzione si ritenga funzionale a migliorare l'esecuzione delle attività di audit. In tale circostanza, si terrà conto delle indicazioni fornite dalla nota della Commissione sopra citata, in merito al campionamento in più periodi.

Si prevede di effettuare un campionamento senza stratificazione. Ad ogni modo, ai sensi dell'art.28(10) del RD, prima di procedere al campionamento si potrà vagliare l'opportunità di stratificare la popolazione, dividendola in sottopopolazioni con caratteristiche simili sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto, qualora in base al proprio giudizio professionale se ne riscontrasse la necessità. Anche in questo caso, saranno prese in esame le indicazioni della nota della Commissione.

Come sopra specificato, questa Autorità di Audit si riserva la scelta della metodologia di campionamento una volta valutate le caratteristiche e la dimensione della popolazione.

Ad ogni modo, qualunque sia il metodo di campionamento statistico adottato, ci si dovrà adeguare alla normativa comunitaria che fissa i parametri tecnici necessari alla determinazione della dimensione del campione, correlandoli agli esiti delle verifiche effettuate per l'affidabilità dei Sistemi di Gestione e Controllo.

Per la determinazione della dimensione del campione è, infatti, necessario valutare l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit di sistema: nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60%; nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90%.

Sulla base delle indicazioni della Commissione, la relazione tra i livelli di affidabilità desunti dagli audit di sistema e i livelli di confidenza è quella di cui alla sottostante tabella, conforme alle indicazioni del modello di affidabilità di cui all'allegato I della presente strategia:

<b>Livello di affidabilità dagli audit di sistema</b>	<b>Livello di affidabilità previsto da Regolamento</b>	<b>Livello di confidenza</b>
Il sistema funziona bene, sono necessari solo miglioramenti secondari	Alto	non meno del 60%
Il sistema funziona, alcuni miglioramenti sono necessari	Medio	70%
Il sistema funziona parzialmente, sono necessari miglioramenti significativi	Medio	80%
Il sistema fondamentalmente non funziona	Basso	non meno del 90%

Nel corso della programmazione 2007/2013, questa Autorità di Audit ha prevalentemente adottato il metodo di campionamento MUS standard, la cui formula per la determinazione della dimensione del campione, secondo quanto indicato nella



stessa nota orientativa “Guidance on sampling methods for audit authorities” in bozza versione del 30/05/2016, è la seguente:

$$n = \left( \frac{z \times BV \times \sigma_T}{TE - AE} \right)^2$$

Il livello di affidabilità e quindi di confidenza si identifica nel parametro z (nella formula di cui sopra), secondo la distribuzione normale come indicato nella seguente tabella:

<b>Livello di confidenza</b>	<b>60%</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>
<b>Livello di affidabilità del sistema</b>	alto	medio	medio	Basso	nulla
<b>Z</b>	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960

La soglia di rilevanza massima (nella formula TE) è pari al 2% delle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione, dalle quali è estratto il campione.

Per la determinazione dell'errore atteso (nella formula AE) l'Autorità di Audit si baserà sul proprio giudizio professionale e sulle informazioni provenienti dall'attività di controllo effettuata negli anni precedenti.

Per il calcolo della deviazione standard degli errori (nella formula  $\sigma_T$ ) si terrà conto dei dati storici provenienti dai periodi precedenti.

Nel caso in cui dall'applicazione della formula suddetta risultasse una dimensione del campione inferiore alle 30 unità, in linea con quanto specificato dalla Guida sul campionamento, saranno comunque verificati almeno n.30 elementi.

Dopo aver determinato la dimensione del campione, è necessario individuare la presenza di eventuali operazioni *high value*, cioè le operazioni con importo di spesa superiore al passo di campionamento, dato dal rapporto  $BV/n$ ; tali operazioni vanno collocate in uno strato con audit al 100%. Si passa quindi alla rideterminazione del passo di campionamento, una volta identificate le operazioni *high value*, ripetendo il procedimento di individuazione di ulteriori operazioni *high value* fino a che non risultano unità con spesa superiore al passo di campionamento.

Si specifica inoltre che per la determinazione della dimensione del campione questa Autorità di audit prevede di utilizzare i programmi informatici messi a disposizione dall'Igrue che contemplano la procedura sopra indicata.

Inoltre si sottolinea che si procederà periodicamente a riesaminare la copertura fornita dal campione estratto.

Tutte le spese dichiarate alla Commissione, comprese nel campione, sono sottoposte ad audit. Tuttavia, come consentito dall'art.28(9) del RD, se le unità di campionamento comprendono un alto numero di fatture, si può valutare l'opportunità di un sottocampionamento, selezionando le fatture sulla base degli stessi parametri di campionamento, applicati nel campione principale. Le dimensioni appropriate del sottocampione sono determinate all'interno di ciascuna unità di campionamento da sottoporre ad audit e in ogni caso non possono essere inferiori a trenta elementi.

Secondo il principio della proporzionalità in materia di controllo, di cui all'art.148(1) del Reg.(UE) n.1303/2013, l'Autorità di Audit esclude dalla popolazione da sottoporre a campionamento le operazioni per le quali si applicano le condizioni per il controllo proporzionale. Nel caso in cui sia già stata estratta l'operazione in questione nel campione, la stessa verrà sostituita attraverso un adeguato metodo casuale,

selezionando ulteriori elementi, nello stesso numero di quelli esclusi dal campione, utilizzando la stessa metodologia di selezione applicata. Per quanto riguarda le procedure da applicare, in particolare in riferimento alla proiezione dell'errore e al calcolo della precisione, si terrà conto delle indicazioni fornite dalla Commissione con la nota sul campionamento nella sezione relativa alle modalità di controllo proporzionale, in termini di esclusione e sostituzione delle operazioni.

Il campione è rappresentativo della popolazione dalla quale è estratto e consente all'Autorità di Audit di redigere un parere di audit valido in conformità all'art.127(5) del Reg.(UE) n.1303/2013.

Al termine dei controlli, si analizzeranno gli eventuali errori riscontrati nel contesto degli audit delle operazioni. Gli errori rilevati in tali audit possono essere casuali, sistemici o in circostanze eccezionali anomali: l'errore sistemico corrisponde ad un'irregolarità sistemica ai sensi dell'art.2(38) del Reg. (UE) n.1303/2013, un errore anomalo è un errore di natura eccezionale, che non è rappresentativo della popolazione e un errore casuale è un errore né sistemico né anomalo.

A seguito della valutazione degli errori, viene calcolato il tasso di errore totale proiettato (TETP), che corrisponde alla somma degli errori casuali proiettati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione.

In relazione al trattamento degli errori rilevati, questa Autorità di Audit tiene conto di quanto indicato dalla "Guida orientativa per gli Stati membri e le Autorità del programma - Linee guida aggiornate sul trattamento degli errori comunicati in occasione del RAC" - EGESIF 15-0007- versione del 01/06/2015.

In particolare, qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, sarà opportuno effettuare ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomandare le appropriate misure correttive. Ugualmente, a norma dell'art.28(12) del RD, qualora venissero individuati casi di irregolarità o un rischio di irregolarità, l'Autorità di Audit dovrà utilizzare il proprio giudizio professionale per sottoporre ad audit un campione complementare di operazioni o parti di operazioni non comprese nel campione casuale, al fine di tenere sotto controllo i fattori di rischio individuati (vedi paragrafo 3.3.3).

Nel caso in cui il metodo di campionamento adottato sia un metodo statistico, è possibile, al termine dei controlli, determinare sia il tasso di errore totale proiettato sulla popolazione (TETP) che la precisione (SE), quale misura dell'incertezza associata all'extrapolazione, al fine di calcolare il limite superiore dell'errore ( $ULE = TETP + SE$ ), applicando le formule indicate nella nota orientativa "Guidance on sampling methods for audit authorities" in bozza versione del 30/05/2016, a seconda del metodo di campionamento statistico applicato. L'errore proiettato (TETP) e il limite superiore (ULE) sono quindi entrambi confrontati con l'errore massimo tollerabile (TE) fissato pari al 2% della spesa, per trarre le conclusioni dell'audit:

- 1) se  $TETP > TE$  il revisore conclude dicendo che gli errori nella popolazione sono superiori alla soglia di materialità;
- 2) se  $TETP < TE$  e anche  $ULE < TE$  il revisore conclude che gli errori nella popolazione sono inferiori alla soglia di materialità;

3) se  $TETP < TE$  ma  $ULE > TE$  è necessario del lavoro aggiuntivo visto che non ci sono garanzie per sostenere che la popolazione non è affetta da errori superiori alla soglia di materialità.

Il lavoro aggiuntivo richiesto, come indicato dalla Linea Guida INTOSAI n.23, consiste in una delle seguenti possibilità:

- richiedere all'organismo controllato di esaminare gli errori/le eccezioni rilevati e quelli che si potrebbero verificare in futuro. Ciò potrebbe comportare adeguamenti concordati dei resoconti finanziari;
- effettuare ulteriori verifiche al fine di attenuare il rischio del campionamento e di conseguenza la tolleranza che deve rientrare nella valutazione dei risultati (ad esempio un campione supplementare);
- utilizzare procedure di audit alternative per conseguire una garanzia supplementare.

L'Autorità di Audit utilizza il proprio giudizio professionale per scegliere una delle opzioni summenzionate, motivandone la scelta nella Relazione Annuale di Controllo (RAC).

### 3.3.2 Il Campionamento non statistico

In conformità alle disposizioni dell'articolo 127(1) del Reg.(UE) n. 1303/2013, è previsto l'utilizzo di un metodo di campionamento non statistico esclusivamente nei casi in cui comprovati fattori oggettivi rendano impossibile l'utilizzo di un metodo statistico. Infatti, il campionamento non statistico è da evitare ogni qualvolta sia possibile ricorrere a metodi statistici.

Si può ricorrere a un campionamento non statistico in presenza di un numero di operazioni in un periodo contabile insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. La guida ai metodi di campionamento riporta 150 unità come soglia della popolazione al di sotto della quale non è consigliabile utilizzare un metodo statistico, e in caso di popolazione inferiore a questo valore, l'AdA deve verificare ad ogni modo l'applicabilità di un metodo statistico.

Per la selezione delle operazioni va comunque applicato un metodo di selezione casuale. L'adeguata dimensione del campione è determinata sulla base del giudizio professionale e tenendo conto del livello di garanzia fornito dagli audit di sistema. Il requisito minimo del 5% delle operazioni e il 10% delle spese di cui all'art.127(1) del Reg.(UE) n.1303/2013 corrisponde alla migliore ipotesi di alta garanzia del sistema.

Nella definizione della dimensione del campione si terrà conto delle indicazioni fornite dalla Commissione nella nota sul campionamento, come riportato nella tabella seguente:

<b>Livello di affidabilità dagli audit di sistema</b>	<b>% di copertura delle operazioni</b>	<b>% di copertura della spesa</b>
Il sistema funziona bene, sono necessari solo miglioramenti secondari	5%	10%
Il sistema funziona, alcuni miglioramenti sono necessari	Tra 5% e 10%	10%
Il sistema funziona parzialmente, sono necessari miglioramenti significativi	Tra 10% e 15%	Tra 10% e 20%
Il sistema fondamentalmente non funziona	Tra 15% e 20%	Tra 10% e 20%

In conformità a quanto dettato dalla guida sui metodi di campionamento, se possibile verrà inoltre determinato uno strato esaustivo  $h$  di operazioni  $n_h$  con importo certificato superiore al 2% del totale della spesa certificata nel periodo contabile che verranno tutte controllate.

Le restanti  $n-n_h$  operazioni verranno campionate con le stesse tecniche usate per il campionamento casuale stratificato (se si è scelto un metodo di selezione casuale) oppure con quelle del campionamento per unità monetaria (se si è optato per una selezione delle operazioni proporzionale alla spesa).

E' possibile prevedere la stratificazione della popolazione anche in considerazione di differenti livelli di errori per distinti gruppi nella popolazione.

I risultati del campione, in maniera del tutto analoga al campionamento statistico, saranno proiettati nella popolazione con le tecniche già previste per il campionamento casuale e per il MUS, a seconda della scelta fatta per la metodologia di selezione delle operazioni; si procederà al confronto del tasso di errore proiettato con il tasso di errore massimo tollerabile (2%), giungendo così alla conclusione che gli errori nella popolazione sono superiori oppure inferiori alla soglia di rilevanza. Nel caso di campionamento non statistico non è possibile calcolare il livello della precisione e quindi il limite superiore dell'errore.

Anche nel caso di campionamento non statistico verrà valutata l'opportunità di utilizzare il campionamento in due o più periodi al fine di distribuire diversamente il carico di lavoro derivato dai controlli, nel caso tale soluzione si ritenga funzionale a migliorare l'esecuzione delle attività di audit.

Inoltre nel caso in cui le unità di campionamento comprendono un alto numero di fatture, come consentito dall'art.28(9) del RD, si potrà valutare l'opportunità di un sottocampionamento, selezionando in modo casuale almeno trenta elementi e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla nota della Commissione, in merito alle procedure da adottare.

### **3.3.3 Descrizione della metodologia di campionamento supplementare e identificazione dei fattori di rischio**

In coerenza con quanto stabilito dalle norme comunitarie, si prevede di definire un campione supplementare nel caso siano riscontrati errori materiali rilevanti, o comunque nei casi che l'Autorità di Audit riterrà opportuni anche in mancanza del requisito di rilevanza dell'errore.

La metodologia per la selezione del campione supplementare dipenderà dalla tipologia delle operazioni presenti nella certificazione di spesa e delle irregolarità riscontrate nel corso degli audit svolti in precedenza dalla stessa Autorità di Audit, o anche da altri soggetti (AdG, AdC, soggetti esterni). In particolare, essa si fonderà su un'analisi dei rischi legata ad eventuali tipologie di operazioni non campionate in fase di campionamento principale e alla natura delle irregolarità riscontrate. Il campione supplementare sarà composto da operazioni certificate estratte dalla popolazione di riferimento e l'Autorità di Audit, sulla base del proprio giudizio professionale, provvederà a selezionare un preciso universo di operazioni che presentino eventuali

elementi di rischio, per i quali si renda necessaria un'attività di controllo supplementare.

L'obiettivo del campionamento supplementare può anche essere quello di individuare eventuali sottogruppi di operazioni, al fine di indirizzare l'Autorità di Audit nel definire efficaci interventi/modifiche da apportare alle procedure di gestione e controllo che permettano di rimuovere criticità e/o inefficienze presenti nel sistema, dalle quali potrebbero scaturire errori sistemici.

In riferimento ai dati da fornire alla Commissione, l'Autorità di Audit analizza separatamente i risultati degli audit del campione complementare e li comunica nella Relazione annuale di controllo. Le irregolarità riscontrate nel campione complementare non sono incluse nel calcolo del tasso di errore estrapolato del campione casuale, come indicato dall'art.28(13) del RD. Ad ogni modo verrà comunque effettuata una dettagliata analisi di tali eventuali errori riscontrati nel campione supplementare, al fine di individuarne la natura e fornire le raccomandazioni per la rettifica degli stessi.

#### **3.3.4 Descrizione della metodologia di campionamento delle operazioni con spesa certificata negativa**

Secondo quanto previsto dall'art.28(7) del RD, le operazioni con importo negativo sono escluse dalla popolazione e sottoposte ad un audit separato, per il quale può essere costituito un apposito campione in relazione alla loro numerosità. Per quanto riguarda le modalità delle procedure da applicare con le operazioni di importo negativo si terrà conto delle indicazioni fornite dalla Commissione con la nota sul campionamento.

E' raccomandato di selezionare le unità negative in modo casuale; inoltre le correzioni finanziarie derivanti da irregolarità riscontrate dalla stessa AdA o dalla Commissione potrebbero essere escluse dal campione casuale degli importi negativi, in considerazione del fatto che sono costantemente monitorate.

L'Autorità di Audit deve verificare che l'ammontare corretto corrisponda a quanto deciso dallo Stato membro o dalla Commissione dandone indicazione nella RAC; non è previsto il calcolo di un tasso di errore basato sulle operazioni negative, in quanto il tasso di errore è determinato solo sugli importi positivi.

All'interno della RAC inoltre l'AdA deve presentare una riconciliazione tra la spesa dichiarata (l'ammontare netto) e la popolazione dalla quale è estratto il campione casuale delle operazioni positive.

Le unità negative artificiali (errori materiali, saldi negativi non corrispondenti a correzioni finanziarie, entrate derivanti da progetti generatori di entrate e trasferimenti di operazioni da un programma all'altro o all'interno dello stesso programma senza che ciò corrisponda a una irregolarità identificata nell'operazione) non dovrebbero essere escluse dalle procedure di campionamento e saranno trattate tenendo in considerazione quanto indicato dalla Commissione nella nota sul campionamento.

In particolare l'AdC dovrebbe registrare la natura delle unità negative, permettendo la distinzione tra le rettifiche finanziarie derivanti da irregolarità e le unità negative artificiali, allo scopo di garantire che solo le correzioni finanziarie siano riportate nella segnalazione dei ritiri e recuperi, inclusa per il periodo 2014-2020 nell'Audit dei Conti.

Il controllo delle unità negative dovrà comprendere pertanto anche la verifica della correttezza di tale registrazione per le unità selezionate.

### **3.3.5 Descrizione dell'approccio di audit delle operazioni**

Gli audit sulle operazioni sono eseguiti dalla struttura dell'Autorità di Audit mediante l'ausilio degli strumenti specifici predisposti appositamente per la programmazione 2014-2020 (quali manuali, check-list, data base) e che saranno oggetto di revisione ed integrazione durante l'attuazione del PO.

Sulla base del campione di operazioni selezionato, secondo quanto esposto nei paragrafi precedenti, sono effettuati gli audit delle operazioni per ciascun periodo contabile (dal 01/07/N-1 al 30/06/N), allo scopo di verificare:

- la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, attraverso i documenti della pista di controllo;
- che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'art.132(1) Reg.(UE) n.1303/2013 (entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento e integralmente);
- l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo. A tal proposito l'Autorità di Audit prevede all'interno della check-list per gli audit delle operazioni, un'apposita sezione per la verifica dell'efficace funzionamento del sistema per quanto riguarda gli elementi dei conti, di cui all'art.29(5) del RD.

Gli audit delle operazioni vanno svolti, se del caso, con la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione, come previsto dall'art.27(3) del RD.

Nella situazione in cui tra gli errori individuati, si riscontrassero casi di frode o sospetta frode, l'Autorità di Audit provvederà all'eventuale segnalazione alla struttura competente, la quale effettuerà la comunicazione, per importi superiori ai 10.000 euro di contributo, all'OLAF, informando degli esiti dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari, ai sensi dell'art.122 del Reg.(UE) n.1303/2013.

Se l'operazione risulta inclusa nel campione casuale e non ne fosse possibile il controllo a causa della conservazione della documentazione da parte delle autorità giudiziarie, si prevedono le due seguenti situazioni:

- a) se esistono prove certe di frode, la spesa in questione viene conteggiata come un errore e inclusa nel TETP;
- b) se non sono ancora presenti informazioni certe sullo stato di frode, si dovrà provvedere a sostituire l'operazione campionata, applicando una selezione casuale alla restante popolazione e utilizzando lo stesso metodo di campionamento.

In relazione alla valutazione del rischio di frode, inoltre, saranno effettuati regolari audit di sistema nei confronti dell'Autorità di Gestione, sulla base dell'art.127 del Reg.(UE)1303/2013, tenendo conto delle indicazioni fornite con la nota EGESIF 14-

0021-00 del 16/06/2014 “Valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate”.

### **3.4 Audit dei Conti**

#### **3.4.1 Descrizione dell’approccio e delle finalità dell’audit dei conti**

L’audit dei conti, ai sensi dell’art. 137 (1) del Regolamento recante Disposizioni Comuni (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e art. 29 dell’Atto Delegato della Commissione (UE) n. 480 del 03/03/2014, è svolto, in riferimento ad ogni anno contabile (01/07/n-1 – 30/06/n), dal personale interno appartenente all’Autorità di Audit - P.F. “Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari”, referente per il P.O. FSE Regione Marche.

Per lo svolgimento della propria attività l’AdA tiene conto degli standard di audit riconosciuti a livello internazionale e nazionale descritti al paragrafo 3.1.2 della Strategia, avvalendosi di procedure e modelli di check-list e verbali di audit, riportati nel “Manuale dell’attività di audit relativa al POR FSE 2014/2020”, concernente, appunto, gli aspetti attuativi e rivolto a tutto il personale coinvolto nell’attività di verifica.

L’Audit dei conti ha lo scopo di confermare che tutti gli elementi richiesti dall’Articolo 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 siano inclusi correttamente nei conti e supportati da documenti contabili sottostanti mantenuti dall’AdC, dall’AdG e dai beneficiari.

L’attività dell’AdA consiste, dunque, nel verificare la completezza, accuratezza e veridicità dei seguenti importi dichiarati dall’Autorità di Certificazione. Nel dettaglio, ai sensi dell’Art. 29 (5) del Reg. (UE) n. 480/2014, si verificherà che:

(a) l'importo totale della spesa ammissibile dichiarato ai sensi dell'Art. 137 (1) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riconcili con la spesa (ed il corrispondente contributo pubblico) inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per l'anno contabile in questione. Se ci sono differenze, l'AdA deve valutare l'adeguatezza delle spiegazioni fornite nei conti (Appendice 8 dell’Allegato VII del Regolamento di esecuzione n. 1011/2014 sulla riconciliazione della spesa);

(b) gli importi ritirati e recuperati durante l’anno contabile, gli importi da recuperare alla fine dell'anno contabile, i recuperi effettuati a norma dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e gli importi non recuperabili presentati nei conti, corrispondano agli importi registrati nei sistemi contabili dell’AdC e si basino su decisioni prese dal responsabile AdG o AdC;

(c) le spese siano state escluse dai conti ai sensi dell'Art. 137 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 se del caso, a causa di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione. L'AdA, inoltre, verifica, sulla base di un campione, che tutte le correzioni necessarie come risultato dalle verifiche di gestione, o dagli audit sono state riflesse nei conti dell'anno contabile in questione;

(d) gli importi dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari e gli anticipi sugli aiuti di Stato versati ai beneficiari sono supportati dalle informazioni disponibili presso l’AdG e l’AdC.

#### **3.4.2 Pianificazione ed esecuzione dell’audit dei conti**

L’audit dei conti ha inizio con la pianificazione dell’attività di verifica, formalizzata nel documento denominato Memorandum, il cui modello è riportato nel manuale dell’attività di audit.

Previa analisi dell'ambiente di controllo, si procede con l'ottenimento, entro la data del 31 ottobre successivo all'anno contabile considerato, della lista dei conti annuali certificati, trasmessa in bozza dall'AdC.

L'audit dei conti viene svolto integrando e affiancando i dati ricevuti, con le informazioni derivanti dagli esiti dell'attività di audit svolta, ordinariamente, dall'AdA nel corso dell'anno contabile, riguardante le operazioni e il sistema, come descritto ai paragrafi 3.4.2a e 3.4.2b.

A tale riguardo le check-list degli audit delle operazioni e quelle di sistema (inserite nel suddetto manuale) prevedono delle sezioni dedicate che coprono tutti gli elementi dei conti, come richiesto all'Articolo 29 (5) del Reg. (UE) n. 480/2014.

A seguito della chiusura degli eventuali contraddittori sugli audit eseguiti, l'AdC provvede, entro la data del 10 dicembre, all'invio della lista dei conti finali.

Per tutta la tempistica delle attività di audit si rimanda all'allegato II della Strategia.

### **3.4.2a Utilizzo dei risultati degli audit delle operazioni**

Come precedentemente indicato, l'AdA si avvale degli esiti degli audit delle operazioni, eseguiti nel corso dell'anno contabile di riferimento (vedi capitolo 3.3 della Strategia), per ottenere garanzie in merito alla formulazione del parere di audit dei conti. In tali circostanze l'AdA verifica che:

- l'importo totale della spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'articolo 137 (1.a) del Reg (UE) n. 1303/2013 si riconcili con la spesa (e il corrispondente contributo pubblico) incluso nelle domande di pagamento presentate alla Commissione;
- tutti gli importi irregolari individuati nelle operazioni campionate siano stati esclusi dai conti;
- le correzioni finanziarie necessarie siano state tenute in debita considerazione nei conti per l'anno contabile in questione.

Se applicabile per le operazioni del campione controllato, l'AdA verifica che gli importi dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari e che gli anticipi degli aiuti di Stato versati ai beneficiari siano supportati dalle informazioni disponibili a livello dell'AdG e dell'AdC.

### **3.4.2b Utilizzo dei risultati degli audit di sistema**

L'Articolo 29 (4) del Reg. n. (UE) 480/2014 stabilisce che l'audit di sistema include la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'AdC e, a campione, la verifica dell'esattezza della spesa, degli importi ritirati e degli importi recuperati registrati nel sistema contabile dell'AdC. L'audit di sistema eseguito sull'AdC permette all'AdA di ottenere ragionevole garanzia che le seguenti procedure siano state adeguatamente attuate:

- segnalare e monitorare le irregolarità;
- tenere conto degli importi che devono essere ritirati o da recuperare ed essere dedotti dalle domande di pagamento durante l'anno contabile;
- garantire il follow-up dei recuperi pendenti e degli importi non recuperabili.

E' previsto che l'audit di sistema riguardi anche l'affidabilità del sistema informativo utilizzato dall'AdC per gestire il suo sistema contabile, tenendo conto degli standard IT accettati a livello internazionale (Cobit, ISO/IEC Standard 27001 e 27002) e nazionali.

Al fine di preparare il parere annuale sui conti, nel primo anno contabile, viene effettuato un audit di sistema globale dell'AdC. A tal fine, l'AdA potrà prendere in considerazione la



possibilità di utilizzare anche le conclusioni del lavoro di audit svolto, a norma dell'articolo 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Si prevede di effettuare annualmente l'Audit di sistema all'AdC al fine di raccogliere elementi utili per lo svolgimento dell'audit dei conti

Per la metodologia di audit di sistema adottata, si rinvia al paragrafo 3.2 della Strategia.

In occasione dell'esecuzione dell'audit di sistema, l'AdA verifica la rispondenza dell'AdC ai requisiti chiave definiti dall'allegato IV, Tabella 1 del Reg. (UE) n. 480/2014. Particolare attenzione viene prestata al requisito chiave 13 *“Adequate procedure per elaborare e certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti”*, effettuando test di conformità sulla base delle informazioni inserite nei sistemi contabili dell'AdC e delle indicazioni fornite dalla “Guida orientativa degli Stati Membri sull'Audit dei Conti (ESEGIF\_15\_0016 01 del 06/07/2015), come indicato all'allegato VII del Reg. (UE) n. 2011/2014.

Durante lo svolgimento di tali audit occorrerà tenere presente che nel SIGECO del POR FSE l'AdG svolge anche le funzioni dell'AdC nel rispetto dell'art. 123 (3) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

In aggiunta, nell'ambito degli audit di sistema, l'AdA verifica l'esistenza e la corretta attuazione delle procedure per garantire che:

- la bozza dei conti è presentata dall'AdC all'AdA tempestivamente;
- la spesa è stata esclusa dai conti ai sensi dell'Articolo 137 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste siano riportate nei conti per l'anno contabile in questione, come stabilito dall'Articolo 29 (5.c) del Regolamento (UE) n. 480/2014.

Se l'audit di sistema effettuato a livello dell'AdC rivela gravi carenze nel sistema di gestione e controllo (in particolare per i requisiti fondamentali relativi all'AdC), verrà rilasciato un parere con riserva. Tale parere riguarderà non solo il funzionamento del sistema di gestione e controllo, ma potrebbe anche portare a riserve sul giudizio in merito alla veridicità e correttezza dei conti (come stabilito dall'articolo 29 (5) del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Quando alcuni elementi previsti dall'All. VII del Reg. (UE) n. 2011/2014 non possono essere controllati al momento dell'audit di conti (App. 1 – 7), l'AdA effettua delle verifiche aggiuntive finali, di cui alla paragrafo successivo **3.4.2c**.

### **3.4.2c Verifiche aggiuntive finali sulla bozza dei conti certificati**

In funzione del livello di garanzia fornito dagli esiti degli audit di sistema effettuati (AdC ed eventuali Organismi Intermedi) e dei risultati degli audit delle operazioni, la metodologia di audit adottata ai fini del rilascio del parere sull'affidabilità dei conti prevede delle verifiche aggiuntive sulla bozza finale dei conti, da effettuarsi nel periodo dal 10 dicembre al 10 gennaio successivo alla fine dell'anno contabile.

Nel dettaglio l'AdA procede ad effettuare:

- una validazione finale dei dati sottostanti registrati (voci di spesa certificate, ritiri, recuperi, importi da recuperare e importi non recuperabili). Quindi, riguardo alle voci di spesa certificate, viene confermata la correttezza degli importi inclusi nelle domande di pagamento intermedie presentate durante l'anno contabile, attraverso un campione rappresentativo di audit delle operazioni. Di conseguenza, in questa fase, le verifiche aggiuntive possono essere limitate alla verifica delle rettifiche e delle correzioni fatte dall'AdC dopo la presentazione

della domanda finale di pagamento intermedio e riflesse nell'appendice 8 dei conti di cui al Reg (UE) n. 1011/2014. Per quanto riguarda le altre voci (ritiri, recuperi, importi da recuperare, e importi non recuperabili), l'AdA effettua verifiche aggiuntive sulle singole registrazioni sulla base di un campione rappresentativo<sup>3</sup> che copre ogni tipologia, tenendo in considerazione gli audit di sistema dell'AdC e i risultati degli audit delle operazioni;

➤ una verifica sulla riconciliazione delle spese, di cui all'appendice 8 dei conti del Reg. (UE) n. 1011/2014, al fine di confermare il raffronto tra le spese dichiarate ai sensi dell'articolo 137 (1) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento presentate alla Commissione, accompagnato da una spiegazione delle differenze, se presenti; in tal caso, l'AdA valuterà la portata delle spiegazioni fornite svolgendo adeguate procedure di audit, volte ad ottenere evidenze sufficienti a stabilire che gli eventi che risultano dalle deduzioni sono stati identificati ed esaminati prima della presentazione del parere di audit e della relazione annuale di controllo di cui alle lettere (a) e (b) del primo comma dell'Articolo 127 (5) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

➤ assicura che i risultati di qualsiasi audit, o attività di controllo (audit di sistema, audit delle operazioni, audit della Commissione e della Corte dei conti europea, controlli effettuati dall'AdG e, in generale, ogni altro risultato di audit e di controllo) siano adeguatamente riflessi nei conti, inclusa la spesa sottoposta ad una valutazione in corso di legittimità e regolarità in applicazione dell'Art 137(2) del Reg (UE) n.1303/2013. Questa verifica dell'effettiva correzione delle irregolarità rilevate dal lavoro di audit (per il ritiro o il recupero da una domanda di pagamento intermedia nel corso dell'anno contabile o per la deduzione nei conti) risulterà utile ai fini del calcolo del tasso di errore residuo, che deve essere fornito nella relazione annuale di controllo.

### **3.4.3 Rilascio del parere sull'audit dei conti e monitoraggio delle eventuali raccomandazioni e delle misure correttive impartite**

Ai sensi dell'art. 139 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 la Commissione basa il proprio esame dei conti sul parere fornito dall'AdA nel corrispondente capitolo della RAC. In occasione dell'invio del draft della Relazione annuale di controllo all'AdG, da effettuarsi entro il 15 dicembre, l'AdA fornisce un parere non completamente definito, poiché al netto delle eventuali risultanze delle verifiche aggiuntive degli audit dei conti (sezione 3.4.2c). Successivamente, entro il 15 gennaio e prima della certificazione della spesa alla Commissione, l'AdA provvede ad inoltrare gli esiti delle verifiche aggiuntive degli audit dei conti e la RAC aggiornata all'AdG e AdC; quest'ultima entro il 20 gennaio, provvede a trasmettere all'AdA, che ne verifica la coerenza, i conti eventualmente regolati a seguito delle verifiche aggiuntive.

Ai fini del parere di audit sui conti, l'AdA tiene conto della soglia di rilevanza del 2% degli importi iscritti nella bozza dei conti prima che vengano effettuate le rettifiche. Se l'AdA concorda con le modifiche apportate alla bozza dei conti da parte dell'AdC, il parere di audit sui conti può essere senza riserve. Qualora siano stati rilevati elementi inesatti o incompleti

---

<sup>3</sup> Il campione per le verifiche aggiuntive può tener conto di quanto indicato nella specifica sezione "Tecniche di campionamento applicabili agli audit di sistema", inclusa nella guida della Commissione sul campionamento ("Guidance on sampling methods for audit authorities" versione in bozza del 04/06/2015) e della valutazione basata sul proprio giudizio professionale e sui dati storici.

nei conti, ma considerati irrilevanti dall'AdA, le informazioni relative a questi elementi sono indicate nella RAC e nel parere di audit come osservazioni.

L'AdA assicura il monitoraggio delle raccomandazioni e delle misure correttive che sono risultate dagli audit dei conti, tramite il sistema informativo.

### **3.5 Verifica della Dichiarazione di affidabilità di gestione**

La Dichiarazione di gestione e la Sintesi annuale, di cui all'art. 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del Reg (UE) n. 966/2012 (Regolamento finanziario), viene redatta dall'AdG, in base a quanto stabilito dall'art. 125 (4) (e) del Reg (UE) n. 1303/2013 e trasmessa alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno contabile successivo a quello di riferimento, unitamente ai Conti, al Parere di Audit e alla RAC, così come stabilito all'Art. 138 del Reg (UE) n. 1303/2013.

Compito dell'AdA è quello di verificare e mettere in discussione, ai fini del rilascio del parere di Audit, le affermazioni, distinte in dichiarazioni e conferme, contenute nella Dichiarazione di affidabilità di gestione e nel verificare che la Sintesi annuale riporti le informazioni relative al lavoro di audit, in linea con quanto riportato nella RAC.

L'AdG trasmette all'AdA tali documenti, compresa, se del caso, un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuate nei sistemi e le azioni correttive adottate, entro il 20 gennaio successivo alla chiusura dell'anno contabile di riferimento.

Il modello di dichiarazione di gestione è stabilito nell'Allegato VI del Reg (UE) n. 207/2015.

Il modello di sintesi annuale fa riferimento all'Allegato 1 della "Guida orientativa sulla redazione della Dichiarazione di gestione e del Riepilogo annuale per gli Stati Membri" EGESIF\_15-0008-01 del 04/06/2015.

#### **3.5.1 Riferimento alle procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica delle affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ai fini del parere di audit**

Il lavoro di analisi organizzativa e procedurale dell'AdA, pianificato attraverso lo strumento operativo del "Memorandum", si articola, come segue:

<b>Fase propedeutica alla preparazione della Dichiarazione di gestione e della Sintesi annuale</b>
--

L'AdA provvede ad inviare all'AdG, man mano che si perfeziona, nel corso dell'anno contabile, il documento integrale e originale di tutti i verbali relativi all'esecuzione degli audit di sistema e audit delle operazioni (di questi ultimi viene fornita registrazione e conservazione anche nel sistema informativo Siform). L'AdA provvede, altresì, ad inviare, in tempo utile, in formato elettronico i riepiloghi degli esiti, delle raccomandazioni/suggerimenti forniti e dello stato dei follow-up relativi agli audit di sistema ed audit delle operazioni.

<b>Analisi e reporting della Dichiarazione di gestione e della Sintesi annuale</b>
--

Ricevuta la documentazione da parte dell'AdG, l'AdA provvede a confrontare i contenuti della Dichiarazione di gestione e della Sintesi annuale con i risultati del proprio lavoro di audit e con quanto riportato nella RAC, al fine di confermarne/non confermarne la veridicità. A questo proposito terrà conto, tramite un rapporto di controllo riepilogativo delle informazioni e dei risultati relativi a:

- ✓ audit dei conti (*descritto al paragrafo 3.4 della Strategia*)


- ✓ audit di sistema *(descritti al paragrafo 3.2 della Strategia)*
- ✓ audit delle operazioni *(descritti al paragrafo 3.3 della Strategia)*
- ✓ verifiche riguardanti lo stato di avanzamento del programma e le misure antifrode *(descritte ai paragrafi 3.2.2.d) e 3.2.2.f) della Strategia)*


Contestualmente l'AdA verifica l'iter procedurale adottato dall'AdG e le verifiche effettuate dalla stessa ai fini della redazione della suddetta Dichiarazione, sulla base del Si.Ge.Co messo in atto per il programma operativo e in conformità a quanto indicato dalla "Guida orientativa sulla redazione della Dichiarazione di gestione e del Riepilogo annuale per gli Stati Membri" EGESIF\_15-0008-01 del 04/06/2015.

Contraddittorio
-----------------

In caso di divergenze, o incongruenze rilevate, l'AdA ne discute con l'AdG in tempo utile, entro la data del 15 febbraio, in modo tale da acquisire ulteriori informazioni o modifiche della sua dichiarazione di gestione. Una volta conclusa, l'attività di revisione effettuata permetterà all'AdA di riferire, tramite il Parere, se l'esito mette in dubbio o meno le asserzioni contenute nella Dichiarazione di gestione, come previsto dall'art. 59 del Reg. (UE) n. 966/2012.

Nei sottostanti diagrammi sono riportati i flussi delle attività utili alla corretta programmazione della presentazione della documentazione prevista dall'art. 59 del Reg. Finanziario da parte delle Autorità del PO. Le date ivi indicate, suggerite dalle linee guida sulla strategia EGESIF 14-0011-02 del 27.08.2015, saranno stabilite ufficialmente e allegate alla presente strategia, vedi allegato II.





## 4 LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO

### 4.1 Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi specifici dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra le risultanze della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato

La definizione degli obiettivi di audit è basata sull'esperienza maturata dall'Autorità di Audit nello svolgimento delle funzioni di controllo esercitate sui programmi nelle precedenti programmazioni. Inoltre, le priorità e gli obiettivi della pianificazione degli audit hanno tenuto conto:

- dei vincoli imposti all'attività di audit dal quadro normativo comunitario e dagli standard internazionali di audit;
- dello svolgimento delle attività di audit relative al rispetto dei criteri di designazione dell'AdG e dell'AdC;
- della verifica attraverso gli audit delle operazioni dell'adeguatezza dei conti;
- della verifica di sistema prevista dall'art. 29 (4) del Regolamento (UE) n.480/2014 allo scopo di eseguire validi test di controllo sul requisito chiave n. 13 "Adeguate procedure per elaborare e certificare la completezza, accuratezza e la veridicità dei conti relativamente all'AdC;
- della verifica di sistema da eseguire sull'AdG anche allo scopo di eseguire dei validi test di controllo sul requisito chiave n.8 "Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati";
- della necessità di eseguire verifiche di campione (laddove presenti un elevato numero di Organismi Intermedi o altri soggetti da sottoporre alle verifiche di sistema);
- della necessità di garantire un adeguato bilanciamento fra gli audit di sistema e gli audit delle operazioni al fine di garantire la massima sinergia fra i due strumenti di controllo.

In sintesi, gli obiettivi di audit per l'intero periodo di programmazione sono descritti nella seguente tabella:


Obiettivi	Audit di Sistema	Audit delle operazioni
Generali	Garantire il corretto funzionamento del SiGeCo	Verifica delle spese dichiarate su un campione adeguato di operazioni
Specifici	Accertare il corretto svolgimento delle funzioni in capo all'Autorità di Gestione ed all'Autorità di Certificazione	Accertare l'esistenza di irregolarità nello svolgimento delle azioni cofinanziate dal POR FSE 2014/20 nonché il rispetto degli aspetti orizzontali e la normativa di riferimento

L'AdA si riserva la pianificazione e l'esecuzione di eventuali audit di natura trasversale successivamente alla disponibilità degli esiti degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni.

La descrizione e giustificazione delle priorità, nonché degli obiettivi specifici e le modalità di pianificazione, hanno tenuto conto dei seguenti aspetti:

- con riferimento anche allo standard IIA 2010, l'AdA ha definito, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi condotto, così come illustrato al cap.2, una pianificazione di audit al fine di determinare un ordine di priorità per la realizzazione del Audit di Sistema e delle operazioni, sulla base del principio che prima saranno controllati gli organismi più rischiosi e successivamente gli altri;
- alla data attuale gli adempimenti previsti dai regolamenti comunitari sono in itinere e le procedure, in particolar modo quelle riguardanti la procedura di “designazione dell'AdG e dell'AdC”, ai sensi degli art. 123 e 124 del Reg. (UE) n.1303/2013, si protrarranno, presumibilmente, fino a Dicembre 2016, l'AdA ha pianificato le attività di Audit di Sistema a partire da Aprile 2017. L'audit pianificato quindi verterà sul 3° sul periodo contabile (dal 01.07.2016 al 30.06.2017) e tiene conto dell'esecuzione delle procedure di designazione di cui all'art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Essa proseguirà nello svolgimento degli Audit delle operazioni a partire dal mese di Settembre 2017, secondo il metodo di campionamento illustrato al par. 3.3;

Nella figura sottostante è illustrato il processo di pianificazione degli audit.



#### **4.2 Indicazione del calendario dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche)**

In base ai suddetti obiettivi e a seguito dell'Analisi e Valutazione del Rischio di cui al cap. 2, l'AdA procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- in riferimento al primo periodo contabile che va dal 01.01.2014 al 30.06.2015 e al secondo periodo contabile che va dal 01.07.2015 al 30.06.2016, l'AdA è stata impegnata nel processo di designazione dell'AdG e AdC e che tuttora non è concluso. Non si è potuto, pertanto, effettuare nessun System Audit, né tanto meno audit delle operazioni in quanto non è stata certificata nessuna spesa;
- in riferimento al terzo periodo contabile che va dal 01.07.2016 al 30.06.2017, al l'AdA intende eseguire le seguenti attività:



- a partire dal mese di Aprile 2017 prevede di condurre il primo Audit di Sistema, che interesserà l'AdG e l'AdC, per "accertare l'efficace funzionamento del SiGeCo". Tale verifica verterà sui Requisiti chiave illustrati al par. 3.2.1. Inoltre, l'Audit di sistema sarà svolto ogniqualvolta intervengano modifiche dell'assetto organizzativo che potrebbero interessare le strutture di gestione ed ogni qualvolta gli esiti degli audit delle operazioni indichino l'opportunità di indagare circa anomalie che impattino direttamente sugli aspetti gestionali;
- a partire dal mese di Settembre 2017 verificherà le spese dichiarate attraverso controlli su un campione di operazioni adeguato, al fine di valutare la conformità dell'attuazione delle operazioni in relazione alle disposizioni di riferimento.

Nella Tabella che segue si riporta la pianificazione di Audit (audit di sistema) per il 2° e 3° periodo contabile:

Autorità / aree tematiche specifiche	CCI	Titolo PO	Organismo responsabile dell'Audit	Risultato della Valutazione dei rischi*	2016 (Obiettivo e ambito dell'audit) 01.07.2015 30.06.2016	2017 (Obiettivo e ambito dell'audit) 01.07.2016 30.06.2017
AdG	2014IT05SFOP008	POR FSE Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione (POR FSE 2014/20)	P.F. "Controlli di II livello ed audit relativi ai Fondi comunitari"	Basso	<i>Nessun audit effettuato</i>	Audit di Sistema e relativi Test di conformità
AdC				Basso	<i>Nessun audit effettuato</i>	Audit di sistema e relativi Test di conformità

\* I valori riportati scaturiscono dalla valutazione del rischio, di cui al capitolo 2 della presente strategia

La logica di analisi fin qui riportata, in base alla quale l'AdA ha definito un primo ordine di priorità da dare all'attività di Audit, si fonda sulle seguenti considerazioni:

- allo stato attuale non risulta ancora pervenuta l'approvazione definitiva del SiGeCo del POR FSE 2014/20 ed inoltre la designazione dell'AdG e AdC è in corso;
- tuttavia, essendo stata definita l'organizzazione del Programma Operativo nelle sue componenti principali, l'AdA potrà procedere a partire da Aprile 2017 il primo *System Audit*, realizzato a seguito dell'analisi dei rischi;
- gli audit delle operazioni partiranno dal mese di settembre 2017.

Le attività di audit relative, ai periodi contabili successivi, ovvero dal 01.07.2017 al 30.06.2024, saranno comunque le seguenti:

- aggiornamento della valutazione del rischio al fine della definizione delle priorità per gli audit di sistema;

- audit di sistema sull'AdG, AdC e OI, nonché sugli ulteriori aspetti orizzontali/aree tematiche: appalti pubblici, aiuti di stato, ingegneria finanziaria e pari opportunità;
- verifica dell'affidabilità del SiGeCo;
- dimensionamento ed estrazione del campione;
- audit delle operazioni campionate;
- audit dei Conti;
- verifica delle Dichiarazione di affidabilità di gestione;
- redazione della Relazione Annuale di controllo e relativo parere.

Nella Tabella che segue si riporta la pianificazione generale di Audit (audit di sistema) e riferita all'intera programmazione:

Periodo		Attività di audit pianificata
1° periodo contabile (01.01.2014 al 30.06.2015)		<i>Nessun Audit di Sistema</i>
2° periodo contabile (01.07.2015 al 30.06.2016)		<i>Nessun Audit di Sistema</i>
3° periodo contabile (01.07.2016 al 30.06.2017)	Aprile 2017	<i>Audit di Sistema: AdG e AdC</i>
Successivi periodi contabili (01.07.2017 al 30.06.2024)	Gennaio e/o Aprile (di ogni anno)	<i>Audit di Sistema AdG e AdC</i> <i>(verifica limitata ai requisiti chiave per i quali, a seguito della</i> <i>valutazione dei rischi, sono emerse criticità)</i>  <i>Audi di Sistema area tematica</i> <i>(appalti pubblici/ingegneria finanziaria/pari opportunità/aiuti</i> <i>di stato/IT)</i>

Nella tabella, di cui all'Allegato II sono indicate le scadenze per l'attività dell'AdA, riferita al 2° e 3° periodo contabile, come da prospetto indicato nella EGESIF\_14-0011-02 finale del 27.08.2015 "Guida orientativa sulla Strategia di Audit".

## 5 RISORSE


### 5.1 Organigramma dell'autorità di audit e informazioni sui rapporti con gli organismi di audit che effettuano audit come previsto all'art. 127, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, se del caso

Nell'ambito della P.F. "Controlli di II livello ed audit relativi ai fondi comunitari" l'attività di audit relativa ai Fondi strutturali viene curata dalla P.O. "Autorità di audit relativa al FESR e FSE".

All'interno di questa struttura è stato creato uno staff di quattro persone (di cui un'unità assegnata in comando dal 15.03.2016, con DD n. 40 del 15.03.2016, e poi stabilizzata con decorrenza dal 01.04.2016) incaricate di tutte le attività di audit inerenti il POR FSE 2014/20.

Tale staff opera sotto il coordinamento del responsabile della P.O., al quale sono affidati l'organizzazione del lavoro e lo svolgimento di compiti di carattere generale ed è responsabile della predisposizione delle relazioni e dei pareri annuali.

La supervisione ed il controllo dell'attività di audit sono assegnate al dirigente della P.F. Controlli, nella veste di responsabile dell'Autorità di Audit, come illustrato nel grafico di seguito riportato, che rappresenta l'organigramma della struttura.



Il dirigente ed il responsabile di P.O. si occupano anche di attività relative ad altri Fondi; i funzionari incaricati degli audit si dedicano prevalentemente al FSE con la possibilità di essere impiegati anche nell'attività di audit sul POR FESR 2014/20 in particolari picchi di lavoro.

A tale Organigramma si aggiungono due unità di personale interno all'amministrazione: una con funzioni di segreteria (gestione flussi documentali, protocollo e archivio informatico, ecc...) e l'altra di supporto giuridico-amministrativo.

Le risorse umane in servizio presso l'Ada dispongono di adeguate competenze in termini di competenza e professionalità. Tale requisito, unitamente alle garanzie di indipendenza e alle regole volte a evitare conflitti di interesse, è stato esaminato nel corso delle procedure di designazione dell'Ada dall'Organismo nazionale di coordinamento MEF-RGS.

La struttura ad oggi è quindi interamente composta da personale interno; qualora l'AdA decidesse di ricorrere ad auditor esterni saranno specificate le funzioni loro assegnate, con particolare riferimento agli obiettivi, ai compiti specifici, alle responsabilità, alle procedure di audit che dovranno seguire. In caso di esternalizzazione del lavoro, l'AdA si doterà di adeguate procedure al fine di attivare un continuo monitoraggio a garanzia della qualità delle attività svolte.

In relazione all'impiego di eventuali risorse umane utilizzando l'Assistenza tecnica fornita attraverso la gara centralizzata CONSIP, si ritiene che l'impiego possa essere disposto in affiancamento ad uno degli Auditor dipendenti di ruolo della Regione, in maniera da facilitare lo scambio e l'assunzione di competenze.

All'argomento è dedicato un apposito paragrafo nel manuale delle attività di audit.

## **5.2 Indicazione delle risorse pianificate da destinare in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi**

I funzionari incaricati degli audit, di cui all'organigramma al par.5.1, effettuano sia gli audit di sistema e dei conti (nonché campionamento, strategia di Audit e manuale delle procedure), coadiuvati in questa attività dal responsabile di P.O., che gli audit delle operazioni, curando anche i relativi follow-up.

Considerato inoltre che il suddetto staff sarà impegnato anche nelle verifiche finali sul POR FSE 2007/2013, l'impegno iniziale sul POR FSE 2014/20 sarà pari al 50% delle giornate lavorative; tale percentuale aumenterà gradualmente, sino a divenire il 100% successivamente alla chiusura del suddetto programma, prevista entro marzo 2017.

<b>Periodo</b>	<b>Funzionari per audit delle operazioni/sistema</b>	<b>Personale di supporto giuridico-amministrativo Segreteria e</b>
2° periodo contabile (01.07.2015 al 30.06.2016)	n. 4 unità (di cui n.1 unità dal 15.03.2016)	n.2 unità
3° periodo contabile (01.07.2016 al 30.06.2017)	n. 4 unità	n.2 unità
4° periodo contabile (01.07.2017 al 30.06.2018)	n. 4 unità	n.2 unità

Il personale in questione è dotato di un elevato livello di professionalità, ottenuto attraverso l'esperienza diretta sul campo, ma anche tramite la partecipazione ad attività formative, incontri e seminari sulle materie di competenza, che è altresì prevista per le annualità future, al fine di garantire il possesso delle conoscenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Inoltre, in relazione a problematiche specifiche emerse nel corso delle verifiche, che implicano la necessità di approfondimenti tecnici, le competenze dell'Autorità di Audit possono essere integrate con il ricorso alle strutture regionali specialistiche (ad es. Avvocatura, Osservatorio sui Lavori Pubblici). Tali strutture sono funzionalmente indipendenti sia dall'Autorità di Gestione che dall'Autorità di Certificazione ed il loro coinvolgimento non dà luogo a conflitti di interessi.

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica, di cui l'AdA si avvarrà a regime, si rappresenta che l'IGRUE, attraverso la centrale di committenza Consip S.p.a. ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2016 per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

Il bando si è chiuso e l'aggiudicazione alla ditta Lattanzio Advisory s.p.a è avvenuta a Maggio 2016. L'AdA sta attivando le procedure per la contrattualizzazione con la ditta vincitrice del servizio di assistenza tecnica di supporto per l'Audit che prevede, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, l'erogazione di 250 gg/uomo ripartite tra project manager, senior professional e junior professional.

Le attività di assistenza tecnica sono finanziate con le risorse di origine nazionale previste dal Programma complementare IGRUE, approvato con Delibera CIPE n.114 del 23.12.2015.

I ruoli e le funzioni, in relazione all'organizzazione interna dell'AdA, vengono descritti ed assegnati con Decreto del Dirigente, ad oggi corrispondete al DD.PF n.11 del 15.06.2016.